

III

Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII¹

HAGEN KELLER

Grazie alle sollecitazioni venute dall'etnologia comparata, dalla sociologia culturale e dall'antropologia, la questione di quanto siano usate l'oralità e la scrittura nella vita e nella struttura interna delle società umane, di quale sia la loro importanza e di quale rapporto esista tra queste due forme della comunicazione, è diventata un argomento di studio, a cui, nel frattempo, è stata dedicata la ricerca di molte discipline. In tale contesto risalta, con sempre maggior chiarezza, il carattere singolare di quelle forme di cultura scritta specificamente europee, che ha determinato il mondo moderno. Punto di riferimento delle ricerche comparate - per esempio di quelle che riguardano le differenze tra una cultura basata in modo prevalente sull'oralità e una cultura fondata essenzialmente sulla scrittura, oppure delle ricerche sulle profonde trasformazioni avvenute nelle società tradizionali durante il passaggio a un'organizzazione predisposta sulla scrittura - rimane alla fin fine la moderna società alfabetizzata, nella forma in cui questa nacque nelle civiltà d'impronta

La traduzione di questo saggio è di Andrea Degrandi.

¹ Per il presente contributo, versione ampliata di una conferenza tenuta il 25 novembre 1987 all'università di Münster nell'ambito del *Mittelalterkreis*, sono debitore di importanti suggerimenti e di molte particolareggiate indicazioni alla collaborazione di Marita Blattmann, Claudia Becker, Jörg W. Busch, Michael Drewniok, Gregor Husmann, Petra Koch, Peter Lütke Westhues, Barbara Sasse Tateo, Thomas Scharff e Reinhold Schneider; inoltre ho potuto ricorrere ai lavori di Ulrich Look e Roland Rölker. Ringrazio di cuore tutti i suddetti studiosi - che si sono occupati degli statuti di Bergamo, Como, Novara, Treviso, Pistoia e Vercelli nell'ambito della sezione di progetto A del «Sonderforschungsbereich 231» - per l'aiuto e la collaborazione nella stesura finale dello scritto. Non è stata mia intenzione, né era possibile, presentare nelle note del contributo i risultati delle ricerche fin qui fatte nella loro completezza; mi sono tuttavia servito di alcuni singoli esempi tratti da queste, per illustrare le tesi presenti in queste pagine.

[Per l'edizione degli studi degli autori citati, edizioni successive all'uscita dell'articolo qui tradotto, si rimanda ai volumi *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. Keller e J.W. Busch, München 1991, (Münsterische Mittelalter-Schriften, 68), *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen - Funktionen - Überlieferung*, a cura di H. Keller e T. Behrmann, München 1995 (Münsterische Mittelalter-Schriften, 78), e *Bene vivere in comunitate. Beiträge zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Schülerinnen und Schülern*, a cura di T. Scharff e T. Behrmann, Münster 1997, e alla bibliografia presente nei contributi raccolti in essi. Sullo stato di avanzamento delle ricerche svolte nell'ambito della sezione di progetto A del «Sonderforschungsbereich 231» si vedano i regolari resoconti presenti sulla rivista «Frühmittelalterliche Studien» dal n. 22, 1988, in avanti. N.d.T.].

europea. Che in Europa il processo di alfabetizzazione non sia iniziato solo duecento anni fa è noto a tutti, e i programmi delle ricerche di diversa natura ne tengono conto. In tale processo continua un'evoluzione che ha le sue origini già nel basso medioevo e nella prima età moderna. I problemi, dunque, sono stati portati alla luce. Le vere origini, le radici storiche e i fattori trainanti del processo di affermazione della scrittura, visto come uno dei fenomeni centrali della storia culturale europea, tuttavia, non sono stati ancora elevati in modo esplicito a tema di ricerca; e questo benché si sappia chiaramente dove si possano ricercare².

Le basi decisive di questa forma specifica della cultura dello scritto furono poste già durante il medioevo, e precisamente nei secoli XII e XIII. Da un lato queste "nuove origini" sono state finora messe in luce soprattutto nella storia del diritto, che si è occupata della riscoperta del diritto romano, della definizione del diritto canonico e degli effetti che ne derivarono; ma il "nuovo inizio" del medioevo centrale, che rappresentò un effettivo superamento di ciò che era stato prima, è colto chiaramente anche nella storia della teologia e della filosofia³. Con l'epocale progresso della scienza e della cultura giuridica, che avvenne in Europa nei secoli XII e XIII, si iniziò a usare tecniche spirituali/mentali che si manifestarono in primo luogo con la pratica della scrittura e l'utilizzo di testi scritti. Tali tecniche non avevano quasi modelli immediati, appaiono anzi come una nuova conquista, che contribuì a influenzare lo sviluppo del mondo moderno. L'applicazione delle conoscenze della scrittura rappresenta un salto qualitativo che possiamo definire rivoluzionario per le conseguenze a cui portò. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo, con una formula riduttiva e non del tutto appropriata, di «processo di affermazione della scrittura». Tale processo non può essere separato, nei secoli XII e XIII, dalla molteplicità di "nuovi inizi" spirituali del periodo; il crescente uso della scrittura deve piuttosto essere considerato un carattere strutturale di tutti questi "nuovi inizi".

Se di questo "salto" nello sviluppo facciamo un argomento di studio, avremo contemporaneamente un criterio di differenziazione per verificare il rapporto tra oralità e scrittura in una società. Anche

² Cfr. l'esposizione del progetto e l'apparato bibliografico in *Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit in Mittelalter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster*, in «Frühmittelalterliche Studien», 22, 1988, pp. 388-409.

³ Una panoramica sulla storia del diritto in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, 1, *Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. Coing, München 1973 (Veröffentlichung des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte). Per ulteriori informazioni: *Die Renaissance der Wissenschaften im 12. Jahrhundert*, a cura di P. Weimar, Zürich 1981; *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, a cura di R. Benson e G. Constable, Cambridge 1982; *Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters*, a cura di J. Fried, Sigmaringen 1986; *Chiesa, diritto e ordinamento della "societas christiana" nei secoli XI e XII. Atti della nona settimana di studio*, Milano 1986 (Miscellanea del centro di studi medievali, 11).

durante l'alto medioevo esisteva una cultura dello scritto altamente sviluppata⁴. L'applicazione delle sue conoscenze rimase tuttavia, in modo per noi singolare, limitato a settori ben determinati. E ciò non dipende dal fatto che in quel periodo sapevano scrivere e scrivevano quasi esclusivamente gli ecclesiastici. Anch'essi infatti usavano la loro arte solo in campi ben delimitati e in forme più o meno definite, rinunciando a scrivere di molti argomenti che già durante il basso medioevo, sempre in ambito ecclesiastico, erano invece considerati molto utili, se non indispensabili. Gli stessi regnanti dei primi secoli del medioevo, che si servivano di scrivani del mondo ecclesiastico, facevano a meno di forme di registrazione scritta, senza le quali i loro successori del basso medioevo non avrebbero potuto governare⁵. Per molti secoli in Occidente neanche coloro che sapevano scrivere usavano la loro conoscenza in ogni campo della vita dell'uomo. Il grande progresso del medioevo centrale nella storia della cultura dello scritto, allora, non è dipendente dal fatto che da quel momento si scriva sempre più e che sempre più anche i laici si accostino alla scrittura. La novità qualitativa consiste nel fatto che la scrittura diventa uno strumento utilizzabile in modo versatile, che permette di abbracciare campi del tutto nuovi; e ciò avviene mentre le tradizionali regole formali diventano meno vincolanti a favore dell'uso di nuove forme redazionali riferite alle singole situazioni e alle singole applicazioni possibili. Già in questa fase ha inizio, a mio avviso, quel processo di alfabetizzazione che, pur coinvolgendo ancora per secoli solo parte della società (è meglio parlare di determinati gruppi piuttosto che di certi strati sociali), mette in luce sempre più quei fattori che caratterizzano la moderna cultura dello scritto, vale a dire:

- scrivere e leggere sono tecniche che - almeno come tendenza - possono essere apprese e applicate indipendentemente da un contenuto o una forma precedentemente dati;
- l'uso della scrittura è rivolto in misura sempre crescente all'azione, e perciò serve in primo luogo per affrontare gli aspetti pratici della vita;
- nascono forme specifiche della comunicazione scritta per le quali non sono necessari stadi intermedi di oralità, oppure in cui, dove non se ne può fare a meno, questi passaggi sono inclusi nella registrazione scritta delle affermazioni - come avviene, per esempio, nell'interrogatorio di testimoni in un processo;

⁴ Cfr. P. RICÉ, *Educazione e cultura nell'Occidente barbarico dal VI all'VIII secolo*, trad. it. Roma 1966; IDEM, *Le scuole e l'insegnamento nell'Occidente cristiano dalla fine del V secolo alla metà dell'XI*, trad. it. Roma 1984; cfr. anche *Propyläen Geschichte der Literatur, 2, Die mittelalterliche Welt 600-1400*, Berlin 1982, con il contributo di L. BOEHM, *Das mittelalterliche Erziehungs- und Bildungswesen*; inoltre A. WENDERHORST, *Wer konnte in Mittelalter lesen und schreiben?* in *Schulen und Studium* cit., pp. 9-33, con la bibliografia citata.

⁵ F. RÖRIG, *Mittelalter und Schriftlichkeit*, in «Welt als Geschichte», 13, 1953, pp. 29-41; H. Patze, *Neue Typen des Geschäftsschriftgutes in 14. Jahrhundert*, in *Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert*, 1, a cura di Idem, Sigmaringen 1970, pp. 9-64; *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. Classen, Sigmaringen 1977; M.T. CLANCHY, *From Memory to Written Record. England 1066-1307*, London 1979.

- le scritture inserite in un sistema di comunicazione - sia che si tratti di un atto amministrativo, di un procedimento giuridico o di una controversia teorica - formano un complesso di elementi concatenati; nelle discussioni essi devono essere considerati nel loro insieme, e nel loro insieme essi contribuiscono a determinare decisioni e azioni; l'uso dello scritto presuppone spesso operazioni cognitive di livello superiore rispetto al semplice uso di un testo e richiede specialisti in grado di capire il sistema comunicativo che emerge dalle singole parti.

Lo sviluppo di queste nuove tecniche culturali in una società fondata fino ad allora sostanzialmente sull'oralità, ma che già conteneva una cultura dello scritto molto progredita, non avvenne in modo autonomo da altri eventi; anzi, era inserito in un più ampio processo di trasformazione⁶ in cui lo scritto - l'autorità scritta, il diritto scritto, ciò che nello scritto era fissato o stipulato - ottenne una nuova e più importante collocazione nella vita della società. La dimensione religiosa⁷, intesa come principale fattore aggregante, può essere qui solo accennata ricordando brevemente le discussioni in atto in quegli anni sulla verità, intesa come rivelazione divina, e sulla consuetudine, intesa come l'insieme delle norme di comportamento tradizionali e la loro interpretazione; sul rapporto tra il diritto divino - e in quanto divino eterno, per principio sempre valido, e tuttavia interpretato dagli uomini - e la pratica del diritto tramandato e riconosciuto nella società umana; sul rapporto tra il giusto ordine, il buon vecchio diritto che deve rimanere sempre costante, anche se deve essere adattato a nuove condizioni, e le cattive abitudini invalse da tempo - più a causa della negligenza e della debolezza degli uomini che per vera malvagità - e che vogliono avere valore di leggi. Questi problemi emergono prima che venga chiaramente alla luce la tendenza all'affermazione della scrittura. Le discussioni si basavano tuttavia già su un nuovo rapporto con la tradizione scritta. Nella riflessione di quel tempo, lo scritto non solo ottiene un'importanza nettamente superiore di quanto non avesse prima. In essa si manifesta quasi subito quel nuovo rapporto con le autorità scritte e con le leggi scritte, che interpreta la tradizione come un tutto unico, cercando di orientarsi nelle sue molte stratificazioni e contraddizioni. La volontà di dare al mondo un nuovo ordine in senso cristiano, allineato alle vere autorità, è legata all'impulso religioso. Il potere dei dominanti non aveva solo lo scopo di proteggere diritti particolari. Al potere era chiesto piuttosto di affermare

⁶ Per vedere in modo più approfondito l'argomento qui solo accennato, H. KELLER, *Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und der Staufer*, Berlin 1986 (Propyläen Geschichte Deutschlands, 2).

⁷ H. FUHRMANN, *Das Reformpapsttum und die Rechtswissenschaft*, in *Investiturstreit und Reichsverfassung*, a cura di J. Fleckenstein, Sigmaringen 1973, pp. 175-203; P. CLASSEN, *Die geistesgeschichtliche Lage. Anstöße und Möglichkeiten*, in *Die Renaissance* cit., a cura di Weimar, pp. 11-32; *La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*, Milano 1983, (Miscellanea del centro di studi medievali, 10); L. PROSDOCIMI, *Diritto comune, "utrumque ius" e "ordinatio ad unum"*, in *Chiesa, diritto* cit., pp. 220-236, contributo, quest'ultimo, di cui si veda anche la discussione alle pp. 237-247 dello stesso volume.

la giustizia; la giustizia ha origini divine e per incarico divino è affidata alle autorità poste da Dio in questo mondo, è ritenuta il principio strutturale che dona la pace alle comunità degli uomini, viste come parti della *societas christiana*. Il diritto è considerato come qualcosa molto al di sopra degli uomini; il diritto lega tutti, anche quelli che lo devono tutelare, i giudici e i legislatori. Con la fissazione nello scritto, il diritto deve essere sottratto a cambiamenti violenti o inconsapevoli e allo stesso tempo deve essere palese e chiaro a tutti⁸. Il diverso valore assunto dallo scritto nella vita della società, come vedremo, è così messo in luce, non per ultimo, dalla produzione di leggi che regolano i rapporti sociali.

Il processo di affermazione della scrittura come fenomeno sociale allargato iniziò relativamente presto in Italia, e in certi periodi avvenne in modo incredibilmente veloce⁹. Qui, infatti, in una certa misura la cultura dello scritto si era sempre conservata tra i laici, soprattutto nelle famiglie di giudici e di notai, e qui il documento scritto ha sempre avuto una maggiore importanza nella vita giuridica rispetto a quanto accadeva a nord delle Alpi¹⁰. Con uno scorcio su questa realtà, il presente

⁸ S. GAGNÉR, *Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung*, Uppsala 1960; J. GILISSEN, *La loi et la coutume dans l'histoire du droit depuis le haut moyen âge*, in *Rapports généraux au VIe Congrès international de droit comparé*. Hamburg 1962, Bruxelles 1964, pp. 53-99, particolarmente alle pp. 63-75; E. WADLE, *Über Entstehung, Funktion und Geltungsgrund normativer Rechtsaulzeichnungen im Mittelalter*, in *Recht und Schrift* cit., a cura di Classen, pp. 503-518; R.C. CAENEGEM, *Das Recht im Mittelalter*, in *Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen*, a cura di W. Fikentscher e altri, Freiburg-München 1980, pp. 609-667; A. WOLF, *Gesetzgebung und Kodifikationen*, in *Die Renaissance* cit., a cura di Weimar, pp. 143-171; W. STÜRNER, *Rerum necessitas und divina provisio. Zur Interpretation des Prooemiums des Konstitutionen von Melfi*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 39, 1983, pp. 467-554.

⁹ Sui protagonisti e l'ambiente nella vita giuridica e amministrativa J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes in 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politische Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln-Wien 1974 (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 21); W. ULLMANN, *Law and Politics in the Middle Ages*, London 1975; B. PARADISI, *Le glosse come espressione del pensiero giuridico medievale*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*. Atti del congresso internazionale tenuto in occasione del novantesimo anniversario dell'Istituto storico italiano, I, Roma 1976, pp. 191-252; G. OTTE, *Die Reichswissenschaft*, in *Die Renaissance* cit., a cura di Weimar, pp. 123-142; K.W. NÖRR, *Institutional Foundations of the New Jurisprudence*, in *Renaissance* cit., a cura di Benson e Constable, pp. 324-338; P. CLASSEN, *Richterstand und Rechtswissenschaft in italienischen Kommunen des 12. Jahrhundert*, in ID., *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, a cura di J. Fried, Sigmaringen 1983, pp. 27-126; G. TABACCO, *Gli intellettuali del medioevo nel giuoco delle istituzioni e delle preponderanze sociali*, in *Storia d'Italia. Annali* 4, Torino 1984, pp. 5-46; H.G. WALTHER, *Die Anfänge des Rechtsstudiums und die kommunale Welt Italiens im Hochmittelalter*, in *Schulen und Studium* cit., a cura di Fried, pp. 121-162.

¹⁰ Cfr. H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 1, quarta edizione Berlin 1969, pp. 652-661; sulla continuità tra la cultura dello scritto nel periodo tardo romano e il notariato italiano nell'alto medioevo e nel medioevo centrale cfr. M. AMELOTTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, 2); sull'affermazione del notariato laico nel primo periodo carolingio H. KELLER, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 49, 1969, pp. 1-72, alla p. 9 sgg.; sul ruolo delle famiglie di giudici e notai tra IX e XI secolo, soprattutto H. SCHWARZMAIER, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts*, Tübingen 1972, pp. 262-334; sull'istruzione di giudici e notai anche H. ZIMMERMANN, *Römische und kanonische Rechtskenntnis und Rechtsschulung im früheren Mittelalter*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'alto medioevo*, Spoleto 1972 (Settimane di studio del

contributo vuole mettere in luce come nei decenni intorno all'anno 1200 in Italia fu superata una soglia di sviluppo. Passata tale soglia, il processo di affermazione della scrittura, rafforzandosi sempre più, assunse regole interne e sfociò, senza soluzioni di continuità, in quelle moderne forme europee della scrittura del diritto e dell'amministrazione a noi familiari.

Gli statuti prodotti nel secolo XIII dai e nei comuni cittadini italiani e raccolti poi in propri libri come legislazione vigente¹¹ rappresentano il genere di fonte - potremmo quasi dire l'unico genere di fonte - che in modo più immediato e perfino sorprendente rende chiaro il legame tra il diritto e l'amministrazione da un lato e l'uso della scrittura dall'altro. È noto a tutti che per il periodo anteriore al 1100 in Occidente non esistono fonti di questo genere¹². Anche per il secolo XII si sono conservati solo alcuni frammenti, eccetto le vaste codificazioni pisane degli anni tra il 1155 e il 1160 pervenute in redazioni degli ultimi anni del secolo¹³. Tali frammenti sono poi tanto più difficili da interpretare, perché molti ci sono pervenuti solo attraverso manoscritti più tardi, inseriti in più ampie redazioni statutarie; non è pertanto possibile né stabilire con certezza la datazione né ricostruire con sicurezza il testo originale¹⁴. Già nella prima metà del secolo XIII, invece, ogni comune cittadino aveva una propria raccolta di statuti¹⁵. Nel corso di pochi decenni le prime

Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 19), pp. 767-794, alla p. 784 sgg.

¹¹ Non esiste un unico repertorio completo degli statuti a stampa o editi dei comuni e delle corporazioni italiani, cfr. G. FASOLI, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medievali* cit., pp. 173-190; fondamentale sugli statuti E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero Romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto Italiano*, 1 e 2, a cura di P. Del Giudice, Milano 1925, nuova edizione, Frankfurt a. M.-Firenze 1969, pp. 455-721; cfr. *Handbuch* cit., a cura di Coing, pp. 573-586. Sulle edizioni degli statuti tra il 1945 e il 1958, E. DUPRÉ-THESEIDER, *Veröffentlichungen der mittelalterlichen Geschichtswissenschaft in Italien zwischen 1943 und 1958*, in «Historische Zeitschrift Sonderheft», 1, 1962, pp. 613-725; sulle edizioni tra il 1959 e il 1975 A. HAVERKAMP, *Italien in Mittelalter. Neuerscheinungen von 1959-75*, in «Historische Zeitschrift Sonderheft», 7, 1980, pp. 7-297, alle p. 59 sgg.

¹² J. GILISSEN, *La coutume*, Turnhout 1982 («Typologie des sources du moyen âge», 41); K.W. NÖRR, *Typen von Rechtsquellen und Rechtsliteratur als Kennzeichen kirchenrechtlicher Epochen*, in «Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht», 13, 1968, pp. 225-238; cfr. *Recht und Schrift* cit., a cura di Classen e la bibliografia citata sopra nella nota 8. Cfr. anche H. VOLLRATH, *Gesetzgebung und Schriftlichkeit. Das Beispiel der angelsächsischen Gesetze*, in «Historisches Jahrbuch.», 99, 1979, pp. 28-54; *Überlieferung und Geltung nonnativer Texte des frühen und hohen Mittelalters*, a cura di H. Mordek, Sigmaringen 1986 («Quellen und Forschungen zum Recht in Mittelalter», 4).

¹³ Sulla trasmissione e sul significato delle codificazioni pisane CLASSEN, *Richterstand* cit., pp. 82-88; ID., *Kodifikation im 12. Jahrhundert: Die constituta legis et usus von Pisa*, in *Recht und Schrift* cit., a cura di Id., pp. 311-317; cfr. anche R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV*, 1, Pisa, Siena, Firenze 1976.

¹⁴ Si veda oltre la nota 67 sgg.

¹⁵ La trasmissione del materiale è ancora molto frammentaria anche per il secolo XIII; per molti comuni cittadini non si sono conservate raccolte di statuti di questo secolo, benché sicuramente siano esistite. Ipotesi più certe saranno possibili solo dopo analisi approfondite sulle raccolte e sui frammenti di statuti conservati del Duecento. Per Bergamo, Como, Lodi, Novara e Vercelli sono state condotte all'Università di Münster specifiche ricerche nell'ambito della sezione di progetto A, «Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberitalien», del nuovo «Sonderforschungsbereich 231», programma esposto in «Frühmittelalterliche Studien», 22, 1988, pp. 388-409 [N.d.T.: per le edizioni successive all'uscita di questo articolo si veda sopra

redazioni degli statuti di molte città si dilatarono, fino a diventare un vero *corpus* legislativo. Questo avvenne per diversi motivi. Da un lato si iniziò a scrivere in libri diversi, distinti secondo la loro funzione, le norme riferite al governo, all'amministrazione e alla giurisprudenza del comune, norme che costituivano il contenuto principale delle raccolte statutarie. Fu così per esempio che dagli statuti del comune, chiamati spesso anche statuti del podestà - che contengono norme per la guida politica del comune -, si staccarono gli statuti dei consoli di giustizia - che avevano la giurisdizione civile e parte di quella penale¹⁶. In alcuni luoghi si aggiunsero statuti particolari per singole cariche o uffici, derivati probabilmente da estratti, documentati con sicurezza, della pertinente normativa presente negli statuti comunali¹⁷. Alla nascita di un intero corpo statutario condussero poi le continue precisazioni, gli ampliamenti e le correzioni della normativa più vecchia. Annotare sullo stesso codice tutti i cambiamenti, le integrazioni e le correzioni si dimostrò quasi subito impraticabile. Le nuove delibere o quelle che apportavano modifiche, decise normalmente dal consiglio di credenza, furono registrate in libri che dovevano essere consultati insieme con le raccolte degli statuti¹⁸. Inoltre nella pratica del diritto, a fianco della legislazione statutaria, era

alla nota 1]. Per Tortona, con una notevole impostazione metodologica, E. DEZZA, *Gli statuti di Tortona*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 43, 1977, pp. 293-434; cfr. anche A. PADOA SCHIOPPA, *Brevi note sugli statuti bergamaschi e lombardi*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La Provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII. Atti del convegno*, Bergamo 1984 (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, 5), pp. 45-49.

¹⁶ *Liber Statutorum Consulium Cumanorum*, a cura di A. Ceruti, in *Leges municipales*, 2.1 (Historiae Patriae Monumenta, 16), Torino 1876; cfr. A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, pp. 18-22; cfr. l'analisi in C. CAMPICHE, *Die Comunalverfassung von Como im 12. und 13. Jahrhundert*, Diss. Zürich 1929. La redazione del 1281 rappresenta probabilmente la prima redazione di quel tipo in Como. Le norme furono raccolte per iscritto, secondo le indicazioni del proemio, da diversi volumina, che in parte erano diventati scuri e illeggibili. All'interno di questi libri, secondo G. Manganelli, come afferma nella sua edizione *Statuti di Como del 1335*, 1, Como 1936, p. 14, gli statuti furono probabilmente ordinati in modo cronologico. Per le redazioni degli statuti comaschi si veda ora: J.W. BUSCH in collaborazione con C. BECKER e R. SCHNEIDER, *Die Comascher Statutengesetzgebung im 13. Jahrhundert. Zur Frage nach den Redaktionen vor 1278/81*, in *Statutencodices* cit., a cura di Keller, Busch, pp. 129-141; cfr. anche oltre la nota 31.

¹⁷ Per esempio: nel 1229 fu stabilito a Como che il podestà dovesse scegliere quattro *religiose persone* come direttori dell'*officium pristorum*. Secondo lo statuto che li riguarda, che stabilisce i loro compiti e le loro competenze, essi dovevano tenere un *exemplum* e leggerlo ogni due settimane: *Liber Statutorum Novocomi*, a cura di A. Ceruti, in *Leges Municipales* cit., 2.1, col. 181 sg. Nel 1270 il comune di Pavia affidò a una commissione di esperti la stesura degli statuti delle imposte, che regolavano la nuova registrazione del valore delle proprietà dei cittadini e degli abitanti del contado pavese soggetti alla tassazione. Cfr. *Le carte dell'archivio comunale di Voghera fino al 1300*, a cura di A. Tallone, Torino 1918 («Biblioteca della Società Storica Subalpina», 49), pp. 195-212. Alla fine di una serie di dieci capitoli riguardanti la *cancellacio* dei *banna* a Como, si stabilisce che queste norme devono essere trascritte una volta per la *caneva*, una seconda volta per il *iudex maleficiorum* e che infine dovevano essere inseriti nel *liber statutorum*: *Liber Statutorum Novocomi* cit., a cura di Ceruti, coli. 131-133, cc. XXI-XXXII.

¹⁸ Gli statuti comunali di Bergamo rinviano più volte a decisioni registrate nel *liber consiliorum*, una sorta di verbale di delibere consiliari della città, in cui gli atti erano ordinati sotto il nome del podestà, sotto la data e sotto il nome dei notai che li avevano registrati: *Antiquae collationes Statuti veteris Civitatis Pergami*, a cura di G. Finazzi, in *Leges Municipales*, 2.2, Torino 1876 («Historiae Patriae Monumenta», 16), col. 1978

vincolante il diritto consuetudinario; anch'esso - prescindendo dal primo esempio pisano e da pochi altri casi discussi - fu codificato nelle città italiane per lo più nei primi decenni del secolo XIII¹⁹. Le *consuetudines* fissate per iscritto - presto trattate come leggi ordinarie e in quanto tali non solo precisate e integrate, ma anche modificate - valevano esattamente come parte dell'ordinamento giuridico fissato nel *corpus statutorum*²⁰.

Oltre alla legislazione comunale esiste un altro voluminoso complesso di norme su cui puntare l'attenzione, complesso attraverso cui la normativa scritta penetrò profondamente nella vita quotidiana. Nel corso del secolo XIII le associazioni cittadine e altri gruppi particolari si diedero, come tutte le *universitates*, propri regolamenti interni, spesso molto dettagliati; questi in parte fissarono leggi del diritto consuetudinario, in parte produssero un nuovo diritto²¹. Nel nostro modo

sg., cc. XI-XVIII del 1258, col. 1939, cc. XI-XXIII del 1251, col. 1948 sg., cc. IX-XXXVII del 1268. Nel 1270 questo protocollo era in carta, come emerge da un passo degli statuti («in quaterno paperi de consiliis...»), col. 1958 sg., cc. X-XVII). Alla stesura del protocollo sovrintendeva uno dei quattro *notarii generales* del podestà: cfr. gli statuti dei notai redatti tra il 1275 e il 1294, in *Statuti notarili di Bergamo*, a cura di G. Scarazzini, Roma 1977 («Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano», 2), p. 132 sg., cc. CLXXXII e CLXXXIV. Inoltre esistevano ancora i cosiddetti *extraordinaria* - annotazioni tratte dai libri degli statuti comunali - che a loro volta contenevano delle ordinanze; *Antiquae collectiones* cit., a cura di Finazzi, col. 132 sg., cc. XIV/XX: «Hic debet addi duo statuta que sunt in extraordinariis»; cc. IX/LII, col. 1953: «statuta que sunt sub ipsa rubrica in extraordinariis ipsius statuti».

¹⁹ Così avvenne a Milano nel 1216, a Brescia nel 1225 e a Lodi nel 1224 (si veda oltre in corrispondenza alle note 64-80). Per quello che riguarda *consuetudines* cittadine più tarde è spesso impossibile capire se si tratti della prima codificazione o piuttosto - ponendo attenzione alla precisazione del diritto statutario che avvenne in questi anni - di una redazione rivista, approvata in quella data. A Como le *consuetudines* fissate per iscritto nel 1281, furono accolte nella codificazione degli statuti dei consoli dello stesso anno: *Liber Statutorum Consulium* cit. a cura di Ceruti, coll. 114-122; inoltre furono accolti - ora forniti ogni volta di una propria rubrica - nella raccolta degli statuti comunali del 1296 (?) (Como, Archivio di Stato, A.S. Civico vol. 49, fol. 148r-166r), non riportati nel *Liber Statutorum Communis Novocomi* cit., a cura di Ceruti. Ringrazio la direzione e il personale dell'Archivio per l'aiuto gentilmente accordatomi. Cfr. inoltre, nella redazione del 1242, le *Consuetudini e statuti reggiani del secolo XIII*, 1, a cura di A. Cerlini, Milano 1933 («Corpus Statutorum Italicorum», nuova serie 6).

²⁰ LATTES, *Il diritto consuetudinario* cit.; S. MOCHI ONORY, *L'applicazione pratica del diritto statutario. Contributo per una storia del diritto consuetudinario e per una organica classificazione degli statuti italiani*, appendice n. 7 al «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria dell'Umbria», Città di Castello 1927; G. GARANCINI, *Consuetudo et statutum ambulans pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso medioevo*, in «Rivista di storia del diritto italiano» 58, 1985, pp. 19-55; cfr. GILISSEN, *La coutume* cit. Cfr. anche sotto la nota 29.

²¹ G. GONETTA, *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri d'Italia*, Torino 1891; BESTA, *Fonti* cit., p. 681 sgg.; FASOLI, *Edizione e studio* cit., p. 176. Per gli importanti statuti dei notai, che, a causa del quotidiano servizio dei notai per il comune, si incrociano a più livelli con gli statuti comunali, cfr. le recenti edizioni *Statuti notarili di Bergamo* cit., a cura di Scarazzini; *Lo statuto della società dei notai di Bologna nell'anno 1288*, a cura di G. Tamba, in *Notariato medievale bolognese*, 2, Roma 1977 («Studi storici sul notariato italiano», 3), pp. 203-283. Cfr. anche come esempio gli statuti della compagnia delle Braida di Monte Volpe in *La compagnia delle braida di Monte Volpe nell'antico suburbio milanese e il suo statuto del 1240*, a cura di G. Biscaro, in «Archivio Storico Lombardo», terza serie, 29, 1902, pp. 26-59, gli statuti della società delle armi di Bergamo, in *Statuto della società delle armi di S. Maria Maggiore di Bergamo. 1289-1351*, a cura di G. Locatelli, in «Bollettino della civica biblioteca di Bergamo» 18, 1924, pp. 1-26, o gli statuti dei canonici del duomo di Cremona in *Gli statuti dei canonici della cattedrale di Cremona del 1247*, a cura di F. Novati, in «Archivio Storico Lombardo», terza serie, 30, 1903, pp. 444-460.

di pensare potremmo considerare gli statuti di questo genere come il riempimento di una cornice più generale disegnata dagli statuti comunali. Tuttavia la gerarchia tra i diversi tipi di normativa non era così chiara, in quanto per principio gli statuti comunali non contenevano un vero progetto d'insieme per le istituzioni e per l'ordine sociale. Piuttosto la normativa statutaria era prodotta nei campi che il diritto consuetudinario non chiariva, oppure per far fronte ai nuovi sviluppi della vita collettiva che richiedevano per la prima volta una regolamentazione, soprattutto riguardo l'ordine e l'organizzazione politica. Spesso gli organi comunali presero iniziative legislative per reagire ad accordi di altre associazioni - per esempio a quelli stipulati dalle corporazioni - solo quando questi erano riconosciuti come nocivi alla pubblica utilità. Le decisioni del comune dovettero così essere imposte di frequente contro la normativa che altre associazioni, compagnie o corporazioni di mestiere avevano fissato per iscritto²². Per questo motivo, nel tardo XIII secolo, non solo si decretò in generale la superiorità degli statuti comunali, ma si richiese in modo esplicito che ogni *universitas, societas, ars* o *fraternitas* che si fosse data una normativa, inserisse nel proprio libro degli statuti - per dargli valore legale - una copia di quelli comunali²³. In altre città statuti di questo tipo acquisivano valore legale solo dopo aver ottenuto l'approvazione dagli organi comunali, e per tale operazione furono nominati appositi controllori²⁴; oppure il comune annullava gli statuti di singole corporazioni e vietava loro di scriverne di nuovi²⁵. Più volte simili contrasti erano in realtà

²² Così già nei primi frammenti degli statuti di Pistoia, accorpati al più tardi nel 1177 (si veda oltre alla nota 68), furono annullati gli accordi sui prezzi dei fabbri e dei macellai: cfr. gli *Statuti di Pistoia del secolo XII*, a cura di F. Berlan, Bologna 1882, p. 12 sg.; sono fissati preventivamente dei prezzi massimi per i lavoratori agricoli, gli addetti ai trasporti, i carpentieri e gli scalpellini: *Statuti di Pistoia* cit., p. 10 sgg. Il *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI. Nuova edizione interamente rifatta*, a cura di E. Besta e G.L. Barni, Milano 1949, riconosce le *consuetudines* dei mercanti e i loro consoli (p. 132 sgg., cap. 28), benché sia chiaramente affermato che i *consules negotiatorum* non sono *officiales* del comune di Milano (p. 132, cap. 28.4). Nell'ambito della politica dei cereali e dell'approvvigionamento annonario delle città italiane nei secoli XIII-XIV, sono relativamente numerose le limitazioni agli statuti e alla stessa libertà associativa delle corporazioni dei commercianti di generi alimentari (si veda oltre la nota 25).

²³ Negli *Statuta Communitatis Novarie*, a cura di A. Ceruti, in *Leges Municipales*, 2.1 cit., è stabilito «ut quilibet burgus et villa et vicus et universitas, societas et coadunatio personarum de episcopatu et districtu Novarie de extra civitatem debeant habere scripta omnia predicta statuta in eorum statutis et ordinamentis», altrimenti i regolamenti e le leggi delle suddette corporazioni e dei suddetti territori sono dichiarati privi di ogni valore legale. A Vercelli, il podestà deve occuparsi del fatto che i comuni rurali non abbiano statuti che contraddicano gli statuti cittadini. Inoltre è fissato l'obbligo di inserire determinati statuti comunali nella legislazione dei comuni rurali: *Statuta Communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, a cura di G. Adriani, in *Leges Municipales* 2.2 cit., col. 1130, c. XC, col. 1131, c. XCIII, col. 1200, c. CCLXXXVI, col. 1203 sg., c. CCXCVI.

²⁴ Così delle aggiunte agli statuti dei notai di Bergamo del 1264-81 vengono analizzate regolarmente da una commissione di quattro « iudices electi ad emendandum et corrigendum statuta paraticorum civitatis et virtutis» e approvate nel libro degli statuti con un'annotazione notarile. Ed è espressamente vietata l'applicazione di statuti che non erano ancora stati approvati nel suddetto modo dal comune: *Statuti notarili* cit., a cura di Scarazzini, pp. 125-138.

²⁵ Il comune di Como annulla nel 1278 gli statuti - documentati con questo atto come esistenti in questo periodo - dei fornai, dei macellai e dei tavernieri, fissa una multa per coloro che in futuro avessero tentato di

una prova di forza politica, in cui la superiorità del comune e allo stesso tempo la superiorità del gruppo dominante non erano affatto riconosciuti per principio. Nel secolo XIII molti statuti del Popolo contenevano la disposizione che nessuna normativa comunale che ne contraddicesse una del Popolo potesse avere valore legale²⁶: una rivendicazione che spaccò la cittadinanza e per la quale si arrivò talvolta a combattere con le armi²⁷. In questo modo statuti non emanati dal comune penetrarono nell'ordinamento giuridico comunale e sostituirono la sua legislazione. La questione della gerarchia delle fonti di diritto fu posta quando aumentarono gli scontri, quando aumentò il peso della presenza di nuove leggi negli statuti a discapito del diritto consuetudinario - ormai per lo più fissato nello scritto - e quando crebbero i riferimenti al diritto romano²⁸. Solo allora si prese coscienza dei differenti caratteri delle varie fonti e si iniziò a discuterli in trattati teorici²⁹.

Cosa questo sviluppo abbia significato nella prassi, può essere illustrato da un episodio che dimostra in modo inequivocabile l'importanza del diritto scritto. Nel 1287 nel consiglio di credenza di Bologna furono denunciati, con parole drammatiche, la mancanza di certezza del diritto, il ripetersi di sentenze sbagliate e un generico stato di necessità: problemi causati dalla confusione nella registrazione delle leggi e dalla compresenza o addirittura mescolanza di nuovi capitoli degli statuti appena approvati e altri non più in vigore; tutto questo accadeva nonostante che l'ultima redazione degli statuti, emendati delle norme non più valide, fosse stata fatta pochi anni prima, esattamente nel 1267. Fu nominata una commissione con il compito di riordinare in modo chiaro in

presentare nuovi statuti e vieta per principio agli appartenenti a questi settori del commercio alimentare la costituzione di qualsiasi *societas seu ars*: *Liber Statutorum Communis Novocomi* cit., a cura di Ceruti, col. 236 sg. c. CDI-CDVI.

²⁶ Per esempio, secondo gli statuti del Popolo di Pistoia del 1284, in caso di contraddizione tra la normativa comunale e quella del popolo, «quod statuta populi prevaleant statutis comunis» e «quod capitula statuti comuni, contraria statuto populi, sint cassa et capitula populi executioni mandentur»: *Breve et Ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, a cura di L. Zdekauer, Milano 1891, p. 63, l. II, c. 20, p. 94, l. II, c. 91.

²⁷ Sui contrasti interni alle città italiane cfr. J.C. KOENIG, *Il "popolo" dell'Italia del Nord del XIII secolo*, Bologna 1986; G. FASOLI, *Oligarchia e ceti popolari nelle città padane tra il XIII e il XIV secolo*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e in Germania*, a cura di G. Fasoli, R. Elze, Bologna 1984, pp. 11-39; E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia*, Torino 1986, pp. 461-491, testo che presenta un ottimo apparato bibliografico; G. PETTI BALBI, *Genesi e formazione di un ceto dirigente: i "populares" a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei comuni*, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 85-103.

²⁸ F. SINATTI D'AMICO, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde*, Firenze 1952; A. LIVA, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell'Italia settentrionale*, Milano 1976 («Fondazione Guglielmo Castelli», 45); cfr. anche CELLI, *Studi sui sistemi normativi* cit.

²⁹ ALBERTUS DE GANDINO, *Questiones statutorum*, a cura di A. Solmi, in *Scripta anedocta glossatorum*, 3 («Bibliotheca iuridica medii aevi»), Bologna 1901, pp. 155-214; ALBERICUS DE ROSATE, *Opus statutorum*, Milano 1511; ID., *Commentariorum de statutis libri*, in *Tractatus de statutis diversorum auctorum et iurisconsultorum in Europa praestissimorum*, Frankfurt 1606, pp. 1-333; cfr. le voci di P. WEIMAR in *Lexikon des Mittelalters*, 1, München-Zürich 1980, col. 294 e col. 282 sg.; inoltre C. STORTI STORCHI, *Prassi, dottrina ed esperienza legislativa nell'"opus statutorum" di Alberico di Rosciate*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier*, Milano 1979, pp. 435-489.

un codice tutte le leggi vigenti. Passato un anno, tuttavia, la commissione chiese una proroga del termine stabilito per il lavoro: era infatti necessario analizzare e paragonare parola per parola più di 250 libri - numero che salirà a 265 al momento del resoconto finale³⁰. Anche se per altri centri urbani la necessità di nuove redazioni degli statuti non è documentata con toni altrettanto drammatici, essa dovette comunque presentarsi periodicamente (ogni venti o trent'anni) in ogni città³¹. Le commissioni elette, a cui era affidata la rielaborazione dei testi statutari, non avevano solo il compito di intervenire nella redazione; era espressamente data loro l'autorizzazione di cambiare e di correggere, di cancellare e, se necessario, di inserire nel codice le *consuetudines* non ancora scritte³². Il risultato del loro lavoro era dunque a metà strada tra la compilazione, la proposta di legge e la nuova codificazione³³. La nuova redazione era poi elevata a legge vigente - vale a dire la sola legge valida - in consiglio di credenza con una procedura regolamentata; in un certo senso, da quel momento in poi, era elevata a codice vincolante delle leggi³⁴.

Naturalmente per la storia del diritto gli statuti sono sempre stati un argomento di studio di particolare interesse. Nella decretazione, nella raccolta e nella rielaborazione degli statuti si specchia uno sviluppo che legittima la definizione dell'età comunale, e in particolare del secolo XIII, come «epoca della produzione legislativa»³⁵. Non solo il diritto consuetudinario tramandato oralmente fu trasformato in normativa scritta con valore di legge, fenomeno, questo, che diede alla cultura giuridica un carattere di tipo nuovo e che fu spesso collegato, nei singoli casi particolari, a cambiamenti e innovazioni nel diritto. In questo periodo iniziò anche - ed è questo il punto essenziale - la continua produzione di nuove leggi con procedimenti regolati da norme scritte; un movimento che non si sarebbe più fermato, di continua precisazione, adattamento, integrazione e

³⁰ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 1, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano 1937 («studi e testi», 73), Appendice II, pp. XXX-XXXV.

³¹ Si veda sotto in corrispondenza delle note 46-50. Nella storiografia, le ipotesi sulle perdute redazioni del secolo XIII, alla luce della frammentarietà della trasmissione, sono spesso contestate e controverse. Nuove prospettive vengono dagli studi sugli statuti di Bergamo di M. BLATTMANN, *Die Statutenbücher von Bergamo bis 1343. Eine Kommune "erlernt" den Umgang mit geschribenem Recht*, di prossima pubblicazione per la collana Münsterchen Mittelalterschriften [N.d.T.], e da quelli sugli statuti di Como di C. Becker, *Statutenkodifizierung und parteikämpfe in Como. Das 'Volumen medium' von 1292*, e R. SCHNEIDER, *Die Genese eines Statutenbuches. Die Konsularstatuten von Como (1281)*, entrambi in *Statutencodices* cit., a cura di Keller e Busch [N.d.T.].

³² Il proemio degli statuti dei *consules iustitiae et mercatorum* di Como definisce come compiti degli *statutarii* il raccogliere in un unico codice i vecchi statuti, che in parte erano quasi illeggibili, oltre che divisi in diversi fascicoli; contemporaneamente gli *statutarii* dovevano portare la normativa ai livelli più aggiornati, «tam in condendo nova statuta, quam in addendo, quam in minuendo et quam etiam in corrigendo»: *Liber Statutorum Consulum* cit., a cura di Ceruti, col. 10.

³³ Cfr. CLASSEN, *Kodifikation* cit.; T. BÜHLER, *Gewohnheitsrecht - Enquête - Kodifikation*, Zürich 1977; WOLF, *Gesetzgebung* cit.

³⁴ M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969 (Università di Macerata. Pubblicazione della Facoltà di Giurisprudenza, 1); si veda anche la bibliografia citata nelle note 8, 11 e 28.

³⁵ WOLF, *Gesetzgebung* cit.

riforma di norme più vecchie, e che si servì della scrittura ad ogni passo: dalla proposta o dall'ordine di una revisione, alla nomina della commissione, alla presentazione, discussione e approvazione di un disegno di legge, fino alla sua entrata in vigore³⁶. Nella loro forma scritta anche le *consuetudines* divennero un diritto mutabile e accessibile per la legislazione statutaria. Con questo processo entrarono inoltre nel sistema di diritto della società medievale principi e contenuti di una cultura giuridica tramontata, quella del diritto romano³⁷. Il diritto romano non solo fu recuperato dai testi con lo studio e l'interpretazione, esso fu spinto fino a conseguenze che gli stessi giuristi romani non avevano pensato. Proprio in queste conseguenze dell'età medievale sembra trovarsi uno degli impulsi più forti all'affermazione della scrittura nella cultura giuridica europea³⁸; così come l'affermazione della scrittura fu favorita in modo decisivo dal rapporto con un diritto estraneo, conosciuto non grazie a una prassi tramandata, ma riscoperto attraverso l'interpretazione dei testi e l'analisi intellettuale³⁹.

L'importanza epocale di questo sviluppo può difficilmente essere sopravvalutata. Inoltre, quando viene analizzata l'accresciuta rilevanza della scrittura e delle nuove tecniche culturali, passa in secondo piano la domanda che finora, più di ogni altra, ha mosso la storia del diritto: da quando e basandosi su quale legittimazione i comuni si diedero propri statuti? Tanto le Gilde e le confraternite, quanto le collettività cittadine - fossero esse chiamate *commune* o *universitas* - potevano prendere decisioni vincolanti per tutti i loro membri. Secondo l'impostazione della nostra ricerca, il passo decisivo sta tuttavia nel legame del diritto alla normativa scritta e a un codice di

³⁶ Cfr. BESTA, *Fonti cit.*, pp. 508-540; C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano 1984 («Università degli studi di Milano. Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano», 10), pp. 207-211.

³⁷ Una vasta bibliografia è presente in *Das römische Recht im Mittelalter*, a cura di E.J.H. Schrage, Darmstadt 1987 («Wege und Forschung», 635); cfr. U. NICOLINI, *L'ordinamento giuridico nel comune medievale*, in *I problemi della civiltà comunale. Atti del congresso storico internazionale per l'VIII centenario della prima Lega lombarda*, Milano 1971, pp. 59-78; A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini*, a cura di D. Segoloni, Rimini 1980, pp. 155-166; A. CAVANNA, *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune. Un'occasione di riflessione sull'identità del giurista di oggi*, in «*Studia et documenta historiae et iuris*», 44 (1978), pp. 95-138; *Confluence des droit cit.*; E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi. Atti del convegno tenuto a Cagliari*, Milano 1982, pp. 93-148.

³⁸ Lo studio del fenomeno necessita di altri chiarimenti. Cfr. G. ROSSI, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958; K.W. NÖRR, *Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozeß der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat*, München 1967; ID., *Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und "Schriftlichkeit"*, in «*Zeitschrift für Zivilprozeß*» 85, 1972, pp. 160-170; SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto cit.*; L. FOWLER-MAGERL, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt a. M. 1984 («*Ius commune, Sonderheft*», 19), p. 1 sgg. e p. 9 sgg.

³⁹ Cfr. G. OTTE, *Dialektik und Jurisprudenz. Untersuchungen zur Methode der Glossatoren*, Frankfurt a. M. 1971; ID., *Die Rechtswissenschaft cit.*; U. NICOLINI, *Leggendo le Questiones de iuris subtilitatibus*, in «*Ius. Rivista di scienze giuridiche*», 28, 1981, pp. 27-119.

leggi il più possibile completo e ordinato. Sebbene questo passo decisivo per la società europea non sia stato in nessun modo limitato al mondo comunale italiano, in nessun altro luogo esso si realizzò tanto velocemente, tanto in profondità e in modo così ricco di conseguenze. Dopo che i comuni italiani si affermarono nella guerra contro Federico Barbarossa ottenendo le garanzie per la loro nuova forma di vita politica, il processo di scrittura del diritto e delle norme amministrative subì un'accelerazione impressionante, che, per i primi decenni del secolo XIII, lascia lo storico quasi senza fiato. La fase decisiva dello sviluppo dei codici statutari sembra essere il periodo che va dagli ultimi anni del regno di Federico Barbarossa ai primi anni del regno di Federico II⁴⁰. Se poi pensiamo anche alla codificazione delle consuetudini, potremmo individuare in questa fase il momento storico - estremizzando possiamo indicare il primo terzo del secolo XIII - in cui in Italia avvenne il passaggio da un'amministrazione della giustizia basata soprattutto sulla consuetudine, sulla tradizione orale, sull'esperienza, sulla prassi usuale e, a fianco di queste, su singole leggi e norme scritte, a una vita giuridica organizzata intorno al diritto scritto e modificabile, in certo qual modo intorno al "codice di leggi vigenti".

Quest'evoluzione della cultura giuridica, qui sopra appena accennata, assume fondamentale importanza nella questione della progressiva affermazione della scrittura nell'Italia centro-settentrionale. È chiaro che le ricerche svolte dal progetto A del «Sonderforschungsbereich 231: Träger, Felder, Formen, pragmatische Schriftlichkeit in Mittelalter» («Protagonisti, campi e forme della scrittura pragmatica nel medioevo»), intitolato *Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberitalien (11. -13. Jh.) (Il diffondersi del procedere per iscritto e i suoi promotori nell'Italia settentrionale, secoli XI-XIII)*, vogliono contribuire con i loro risultati a chiarire anche le questioni di storia del diritto. Tuttavia il particolare punto di partenza di queste ricerche sugli statuti rimane l'indagine sulle forme e l'importanza della scrittura e sul ruolo dei singoli gruppi protagonisti dell'evoluzione di cui abbiamo parlato. Già dalle cose dette finora si deduce che gli statuti sono un genere di espressione non mediata, vale a dire testimonianze dirette del processo di affermazione della scrittura. Il testo fissato per iscritto divenne con gli statuti costitutivo per la vita giuridica e l'ordine istituzionale della società. Chi ricopriva una carica doveva giurare di attenersi in tutto agli statuti, e solo a essi; gli statuti dovevano essere sempre tenuti a portata di mano per la consultazione e dovevano essere letti ai pubblici ufficiali a intervalli regolari; i governanti dovevano poi far sì che anche i funzionari minori al servizio del comune avessero sempre a disposizione, e fossero loro lette a intervalli regolari, le disposizioni pertinenti la loro funzione⁴¹. A partire dal secondo trentennio del

⁴⁰ Questa fase sembra coincidere con lo sviluppo di una *Ars notariae* autonoma rispetto alla generale *Ars dictandi*, con la comparsa di trattati su singole parti o singoli aspetti dei procedimenti giudiziari ecc.

⁴¹ Cfr. A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, 2.1, in

secolo XIII è documentato che della nuova redazione di una raccolta statutaria erano prodotti più codici ufficiali, i cui luoghi di conservazione erano stabiliti, per così dire, per legge; un esemplare di questi codici - lo *statutum catenae* - poteva poi essere consultato da ogni membro della collettività con un determinato orario in un luogo stabilito⁴². Le cancellazioni e le aggiunte decise nel consiglio di credenza erano registrate da notai autorizzati a tale scopo - e molto presto vennero corredate con la data e il nome del notaio stesso⁴³. Al giurista che per varie ragioni usava gli statuti, fosse un giudice, un rappresentante legale o addirittura un *emendator statuti*, cioè un membro della commissione a termine eletta con l'incarico di integrare, modificare o riscrivere in nuova redazione gli statuti o i giuramenti dei pubblici ufficiali, era richiesto qualcosa in più della semplice lettura. Come illustra la situazione bolognese sopra descritta, il giurista doveva avere competenze che gli permettessero di reperire fonti giuridiche al di fuori degli statuti stessi, di consultarle e di metterle in una giusta o, meglio, efficace relazione con le norme contenute nelle raccolte statutarie, per essere in grado di giudicare equamente e argomentare con successo. Gli statuti come fonte giuridica, intesi come fissazione vincolante delle leggi e come metro per stabilire la conformità legale di una sentenza o di un provvedimento, presuppongono dunque un giurista formato sul diritto scritto⁴⁴; e questa affermazione ha valore anche se si attribuisce grande importanza al fatto che tra i consoli di giustizia e perfino tra gli *emendatores statuti* ci fossero anche dei laici - dove per laici si intendono

Storia del diritto pubblico e delle fonti, a cura di P. Del giudice, seconda edizione Torino 1897, par. 50, p. 102; cfr. anche G. HANAUER, Das Berufspodestat im 13. Jahrhundert, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 23, 1902, pp. 377-426. A Vercelli gli statuti dovevano essere letti ogni tre mesi alla presenza del podestà (*Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, col. 1107, c. XXX); un altro capitolo ordina la lettura del sacramentale per certi funzionari una volta al mese (col. 1146, c. CXXXVIII). A Bergamo, per l'adunata generale dei notai, che si svolgeva una volta all'anno, era all'ordine del giorno la recitazione di ogni singola norma degli statuti del collegio (*Statuti notarili* cit., a cura di Scarazzini, p. 110, c. CXI).

⁴² A Vercelli si prescrive in un primo tempo che il codice degli statuti dovesse esistere in duplice copia, una presso il podestà, una seconda presso i consoli (*Statuta Communis Vercellarum*, a cura di Adriani, col. 1222, c. CCCXLIII). Nel 1241 si stabilì la produzione di una copia, il codice della catena, che doveva essere accessibile alla collettività (col. 1222 sg. c. CCCXLIV). Gli statuti del comune di Novara stabiliscono la preparazione di tre volumi degli statuti comunali e di due codici di leggi; un esemplare degli statuti comunali doveva essere a disposizione per la consultazione pubblica nel *palatium comunis*, incatenato a un masso (*Statuta Communitatis Novariae* cit., a cura di Ceruti, col. 704, c. CCCLXXXIV, senza data). Anche i frammentari degli statuti comunali di Bergamo ricordano, per un periodo successivo al 1248, probabilmente intorno al 1270, uno *statutum catenae* (*Antiquae collationes* cit., a cura di Finazzi, col. 2026, cc. XIII-XXI). Sullo *statutum catenae* cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano* cit., paragrafo 67, p. 133; BESTA, *Fonti* cit., p. 515 sg.

⁴³ Negli statuti di Novara il nome del notaio autorizzato è usualmente registrato negli *addimenta* entrati in vigore nel 1281 (*Statuta Communitatis Novariae* cit., a cura di Ceruti; si vedano per esempio l'aggiunta al c. CCCXXXVII, alla col. 757 e la cancellazione del c. CCLXXXVI, alla col. 705). Al contrario, sono assenti tali annotazioni negli *addimenta*, datati tra il 1248 e il 1279, agli statuti di Bergamo (*Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi).

⁴⁴ SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto* cit.; CAVANNA, *Il ruolo del giurista* cit.

uomini che non erano né giudici né notai⁴⁵.

È dunque possibile seguire la progressiva affermazione della scrittura sulla base dell'evoluzione degli statuti, o meglio, delle raccolte statutarie; l'operazione tuttavia è più difficile di quello che può sembrare a un primo sguardo superficiale. Questo perché l'impressione di avere a disposizione un vasto materiale documentario (in parte inedito) svanisce rapidamente non appena ci si pongono domande concrete per le singole realtà locali. Per la maggior parte delle città i codici ufficiali degli statuti, in serie più o meno complete, compaiono solo con le nuove redazioni del secolo XIV. Né per Milano né, per esempio, per Piacenza e Pavia si sono conservati statuti comunali del secolo XIII; per Novara e per Como abbiamo frammenti di una redazione probabilmente della fine del secolo XIII; per Vercelli abbiamo una redazione della metà dello stesso secolo. A Bergamo si è conservato un codice incompleto che contiene una redazione del 1248, che fu integrata fino al 1279 e che poi probabilmente servì come modello esemplare per una nuova redazione prodotta intorno al 1280⁴⁶. I cosiddetti statuti di Lodi del 1224⁴⁷, anch'essi conservati in forma frammentaria, dimostrano il tentativo di inserire singole norme emanate prima di quel momento in una compilazione scritta del diritto consuetudinario. È chiaro, ed è confermato dai testi, che con tali dati per nessuna città si riesce a cogliere il primo momento dell'emanazione di statuti e neppure il

⁴⁵ La commissione che attendeva alla redazione degli statuti bolognesi del 1287/88 era così composta: per ogni quartiere della città erano nominati due esperti di diritto, quattro notai e un "laico" idoneo del Popolo (*Statuti di Bologna* cit., a cura di Fasoli e Sella, Appendice II, p. XXXIII). A Como, per la carica dei *consules minori* si stabilisce: «Additum est MCCLXXVIII mense novembris, quod duo consules tantum sint minores, unus quorum sit iudex et alter laicus» (*Liber Statutorum Comunis Novocomi* cit., a cura di Ceruti, col. 231, c. CCCLXXXII). Dal *Liber Statutorum Consulum Cumanorum* cit., a cura di Ceruti, col. 34, c. LIII, si sa che, stanti queste condizioni, eventualmente non tutti i consoli di giustizia potevano sottoscrivere personalmente un atto. La definizione di "laico" come coloro *qui non sunt iudices seu etiam notarii* è documentata in molte fonti; si vedano per esempio il capitolo CCCCXXX, scritto nel 1242 e successivamente cancellato, degli *Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, alla col. 1255, o la definizione dell'accesso a una carica a Treviso («Laicum appellamus eum qui non sit iudex vel notarius rodulorum»), in *Gli statuti del comune di Treviso*, 2, a cura di G. Liberali («Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia patria per le Venezie», nuova serie 4), Venezia 1950-55, p. 214, paragrafo 555 (statuti del 1224 nella redazione del 1231).

⁴⁶ Sala I, Cod. D 9. 21 della Biblioteca civica di Bergamo. Il codice è stato edito, con lacune, in *Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi. Cfr. quanto scrive al riguardo STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo* cit., alle pp. 153-179. BLATTMANN, *Die Statutenbücher von Bergamo* cit., analizzando le note marginali, in modo a mio parere convincente, ha dimostrato l'uso del codice come *exemplum*. Ringrazio la Biblioteca civica A. Mai per l'aiuto nella consultazione del codice, per i microfilm e per le fotocopie della bibliografia secondaria introvabile in Germania. Con ogni probabilità anche il codice statuario incompleto di Novara è servito come *exemplum* per una nuova redazione (Cod. 864 della Biblioteca Trivulziana di Milano, che ringrazio per i microfilm). Di quest'ultimo codice si sono occupati B. SASSE TATEO e M. DREWNIOK, *Die Novareser Kommunalstatuten 1276-1291 (Codex Trivulzianus 864). Die Entstehung und Bearbeitung einer Sammlung städtischer Rechtssetzungen*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit., a cura di Keller e Busch, pp. 39-71. Per le collezioni statutarie di Vercelli si veda P. KOCH, *Die Statutengestzgebung der Kommune Vercelli im 13. und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Kodikologie, Genese und Benutzung der überlieferten Handschriften*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1995 («Gesellschaft, Kultur und Schrift - Madiävistische Beiträge», 1) [N.d.T.].

⁴⁷ *Statuta vetera Laudae*, a cura di C. Vignati. Si veda sotto la nota 78.

periodo di una prima redazione sistematica. Molte delle rubriche datate e degli *addimenta* ci spingono indietro di decine di anni, le più antiche solitamente alla fine del secolo XII o ai primi anni del XIII⁴⁸. Non mancano neppure attestazioni - si trovino esse negli statuti stessi o in altre fonti - di redazioni complete più antiche⁴⁹. Ne abbiamo la conferma dai casi in cui si sono conservate più redazioni di statuti di singole città già per il secolo XIII - deve essere ricordata almeno la serie, particolarmente bella, degli statuti di Treviso, con successive redazioni del 1207, 1231, 1260, 1283 e 1313⁵⁰.

Dove sono allora le radici e gli inizi delle legislazioni statutarie? com'erano le prime raccolte degli statuti o addirittura le forme precedenti alle stesse raccolte? in quale modo la crescente affermazione della scrittura si specchia nell'evoluzione del *corpus* statuario? È possibile rispondere a queste domande rilevanti per il progetto di ricerca di cui abbiamo più volte parlato solo procedendo con il seguente metodo: è necessario analizzare nel dettaglio le diverse origini e i differenti caratteri dei singoli casi e successivamente confrontare in modo prudente i risultati di siffatte analisi e metterli in relazione tra loro.

Facile da rilevare, e perciò conosciuto da tempo, è il nesso tra gli statuti comunali e i dettagliati giuramenti che gli uomini eletti a un ufficio cittadino dovevano prestare secondo un testo già fissato in precedenza. Gli esempi più antichi si trovano nei cosiddetti "brevi" dei consoli o "brevi" dei

⁴⁸ Le più antiche rubriche datate degli statuti di Como sono del 1184 (*Statutorum Communis Novocomi* cit. a cura di Ceruti, col. 81, c. CCVI, col. 91, c. CCXLIII; *Liber Statutorum Consulium Cumanorum* cit., a cura di Ceruti, col. 205, c. CCCIX). I più antichi capitoli vercellesi, datano 1209, poiché nelle rubriche si dichiara che entreranno in vigore con l'anno nuovo, cioè il 1210 (*Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, col. 1184, cc. CCXLII-CCXLIII). Negli statuti comunali di Bergamo (*Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi) le rubriche più antiche sono datate 1204 (col. 1972, c. IX/XXXVIII), 1206 (col. 1959, cc. X/IX), 1212 (col. 1960, c. X/XII), 1215 (col. 1951, c. IX/XLVII e col. 1973, c. XIXXXVIII); le rubriche del 1206 e del 1215 sono definite *addimenta*, sono quindi integrazioni di rubriche ancora più antiche. PADOA SCHIOPPA, *Brevi note* cit., ipotizza per Bergamo che tra i capitoli non datati ve ne siano molti del secolo XII. Si vedano anche le indicazioni nel *Liber Consuetudinum Mediolani* cit., del 1216, e negli *Statuta vetera Laudae* cit.

⁴⁹ Nel 1219 un notaio bergamasco dichiara in un documento che, per una determinata questione, ha consultato il «liber statutorum comunis Pergami» (*Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi, *Addimenta*, n. 1, col. 2053 sg.). Come dimostra il proemio degli statuti di Vercelli, nella città piemontese doveva esistere un codice più antico di quello del 1241: «Ut quibuslibet inspicientibus statutorum reipublicae Vercellarum series aperior haberetur que in autentico eorundem quodam modo deviat...» (*Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, col. 1089 sg.). Cfr. anche DEZZA, *Gli statuti di Tortona* cit. e G. BISCARO, *Il comune di Treviso e i suoi antichi statuti fino al 1218*, in «Nuovo archivio veneto» 43, nuova serie 3, 1901, pp. 95-130, 45, n.s. 5, 1902, pp. 107-146, 49, n.s. 9, 1903, pp. 128-160. Sul problema si veda l'importante studio di J.W. BUSCH, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhundert*, in «Frühmittelalterliche Studien», 25, 1991, pp. 373-390.

⁵⁰ *Gli statuti del comune di Treviso* cit., a cura di Liberali, 1: *Statuti degli anni 1207-1218*; 2: *Statuti degli anni 1231-33, 1260-63*; 3: *Introduzioni, indici e tavole, Gli statuti di Treviso*, I e II, a cura di B. Betto, Roma 1984-86, («Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano per il medioevo» 109); EAD., *Lo statuto caminese trevigiano del 1283-1284*, Venezia 1977 («Biblioteca dell'archivio veneto», 7); cfr., infine, BESTA, *Fonti* cit., p. 532 sgg.

giuramenti: si tratta di singole scritte con il testo integrale del giuramento. I primi documenti di questo genere sono del 1143 e 1157 per Genova⁵¹, del 1162 e 1164 per Pisa⁵² e, per l'Italia settentrionale, del 1167, 1171 e 1182 per Piacenza⁵³. Questi giuramenti, a fianco degli obblighi generali e delle regole istituzionali che riguardavano, per esempio, l'interagire con l'adunata del popolo o con il consiglio di credenza, contenevano particolari doveri concreti: «entro questo termine pagherò il debito di ... a questa e questa persona; avrò cura che questo e quest'altro provvedimento siano attuati», eventualmente di nuovo entro un termine fissato, ecc. A ogni cambio degli ufficiali pubblici, il formulario del giuramento doveva dunque essere riscritto. Con l'aumento e la differenziazione delle cariche, comparvero nuovi *iuramenta*, che a differenza di quello dei consoli, e più tardi di quello del podestà, non contenevano molti obblighi riguardanti singole misure concrete. A quanto sembra, anche nel giuramento del vertice politico della città aumentò la parte dei principi generali e dei doveri di governo, mentre la promessa di rispettare impegni specifici poteva ora essere ridotta, perché la guida politica della città era sempre più legata alle decisioni prese dal consiglio di credenza, organo che assunse in parte la responsabilità di governo. La riduzione degli impegni specifici nei giuramenti dei consoli e dei podestà avvenne tuttavia anche perché le competenze furono nel frattempo trasferite a uffici differenziati - un esempio sono quelli preposti all'amministrazione delle finanze e alla contabilità -, per i quali simili impegni specifici potevano esser contenuti nelle regole generali che riguardavano l'esecuzione dell'incarico. Alcuni degli statuti più antichi come è documentato dai primi statuti di Treviso del 1207 - sembrano essere composti unicamente da tutti i giuramenti dei già numerosi ufficiali del comune, da quelli dei notai nominati per ogni ufficio e in più dal giuramento che la cittadinanza prestava alla nuova guida del comune nel corso dell'assemblea generale⁵⁴. Il passaggio dai testi dei giuramenti riscritti ogni anno su singoli fogli alla loro fissazione duratura negli statuti segna, da un punto di vista qualitativo, un passo decisivo: si crea, cioè, un vincolo a un patrimonio durevole di norme legislative registrato in

⁵¹ F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi Brevi della Compagna genovese*, Milano 1939.

⁵² F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, 1, Firenze 1854, pp. 3-15 e 23-40; Cfr. CLASSEN, *Richterstand und Rechtswissenschaft* cit., p. 68 sgg. e p. 82 sgg.; CELLI, *Studi sui sistemi normativi* cit. Per gli esempi pistoiesi, che pure dovrebbero risalire circa alla metà del secolo XII, si veda sotto la nota 68.

⁵³ A. SOLMI, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, in «Archivio storico italiano», sesta serie 73/1, 1915, pp. 3-81, alle pp. 60-64, 64-70, 71-81.

⁵⁴ *Gli statuti del comune di Treviso* cit., a cura di Liberali, 1, pp. 1-106. Anche in statuti più tardi si trovano numerose rubriche per le quali, a causa della loro redazione soggettiva (*Ego iuro*), è riconoscibile una derivazione dai brevi dei giuramenti. Per esempio la prima parte degli *Statuta Communitatis Novariae* cit., a cura di Ceruti (fino alla col. 696, c. CCLXVII) contiene chiare rimanenze dei formulari che il podestà aveva davanti a sé per il giuramento (per esempio col. 524, c. II) e che sono stati integrati nelle successive redazioni definitive (*Item statutum est...*). Oltre a questi esiste un paragrafo non datato (col. 541, c. XXIX) che impone la fissazione per iscritto di tutti i giuramenti degli ufficiali comunali che ancora non erano stati scritti: «Item teneatur potestas et consules, quod antequam eligant aliquam personam in officio facere scribi tenorem et formam sacramenti cuiuslibet officialis si scripta non est».

libri ufficiali con valore legale. Il podestà forestiero nel secolo XIII giurava fedeltà agli interi statuti⁵⁵, e una norma particolare stabiliva se doveva rispettare o meno, sempre o in singoli casi, le modifiche legislative che il consiglio decideva durante il suo governo - anche se le nuove disposizioni entravano in vigore per lo più con l'entrata in carica del suo successore, a cui erano presentati gli statuti con gli *addimenta* e le *reformaciones*⁵⁶. Se nel 1196 l'imperatore Enrico VI chiese di accogliere una sua disposizione nel giuramento dei consoli o del podestà⁵⁷, dal 1221, sotto Federico II, determinate leggi imperiali dovevano essere inserite negli statuti comunali⁵⁸: queste due date segnano all'incirca i confini del periodo in cui avvenne il passaggio dalle singole disposizioni scritte a un insieme di norme contenuto in una raccolta di leggi⁵⁹.

Ricordiamo solo marginalmente che a questo passaggio corrispose inevitabilmente la nascita di nuove forme di documenti scritti. Naturalmente, anche da questo momento in poi, il vertice del

⁵⁵ A Vercelli viene espressamente stabilito che il podestà non può giurare su nessuna normativa che non fosse contenuta nel codice statutario: *Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, col. 1259, c. CCCXXXVIII.

⁵⁶ Indicazioni molto differenziate si trovano al riguardo negli statuti di Treviso del 1207-18 (*Gli statuti del comune di Treviso* cit., a cura di Liberali, 1, p. 43 sgg., c. XLIX) e del 1313 (*Gli statuti di Treviso* cit., I, a cura di Betto, p. 101 sgg. cc. CXVII/XCXVIII). A Bergamo, le disposizioni inserite nel libro degli statuti comunali entravano sempre in vigore il 2 di gennaio o il 2 di luglio - cioè il giorno dopo che era avvenuto il cambio degli ufficiali che ricoprivano le brevi cariche comunali, cambio che era fissato per il primo gennaio e il primo luglio - vale a dire nel giorno in cui i nuovi ufficiali giuravano di rispettare gli statuti nella nuova forma allargata. Quanto fosse vincolante il giuramento sugli statuti è dimostrato dal tentativo del 1233 del vescovo di Bergamo di vietare al nuovo podestà il giuramento sul codice degli statuti comunali, con una sentenza del tribunale: e questo finché non ne fossero state estromesse certe norme sgradite al presule (*Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi, *Addimenta*, n. 2, col. 2056). Dopo il giuramento, infatti, nell'anno di reggenza di quel podestà, non era più possibile dar luogo a revisioni che avessero valore legale. Nel proemio degli *Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, si stabilì espressamente che i nuovi statuti del 1241 sarebbero entrati in vigore solo all'inizio del 1242. Da questa decisione tuttavia si escluse il capitolo CLXXV (coll. 1159 sg.), che doveva avere valore legale già nel periodo di governo del podestà Vitalis de Becaria: «excepto capitulo de dampno dato ex vasto et incendio quod tam tempore ipsius potestatis quam pro modo debeat obtinere» (coll. 1092 sg.). Questo fatto è menzionato nello statuto stesso.

⁵⁷ J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, 4,3, rielaborati da G. Baaken, Köln-Wien 1972, p. 179, n. 439; cfr. K.-V. SELGE, *Die Ketzerpolitik Friedrich II*, in *Probleme um Friedrichs II*, a cura di J. Fleckenstein, Sigmaringen 1974, pp. 309-343, con il riferimento al documento a p. 314.

⁵⁸ Le leggi contro gli eretici furono diffuse nel 1221 dal legato imperiale Ugolino d'Ostia: *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. Levi, Roma 1890 («Fonti per la storia d'Italia», 8), nn. 37, 46-48, 51 sg., 56, 72 sg., 82. È noto che a Bologna tali leggi dovevano essere aggiunte alle leggi giustinianee; contemporaneamente Federico II ordinò di cancellare i capitoli degli statuti cittadini, nati dalle radici dell'eresia, contro la libertà della chiesa. SELGE, *Die Ketzerpolitik* cit., p. 388 sgg.

⁵⁹ La raccolta delle formule delle reciproche garanzie nelle alleanze intercittadine di Genova, Milano, Lodi e Vercelli degli anni tra il 1190 e il 1230, mette in luce che negli anni 90, l'accettazione di queste era annualmente richiesta nel *breve*, o meglio nei *brevia* dei consoli o del podestà, e a Genova anche della Compagna. Circa dal 1200 compare in modo prevalente la forma "istituzionale" del *breve comunis* o *capitulum comunis* o *civitatis*; circa dal 1215 compare più volte il *sacramentum regiminis* (eventualmente insieme con il *iuramentum sequele*). Nel 1223, 1225 e 1227, viene chiesto il loro inserimento negli *statuta comunis* o *statuta civitatis*, su cui giurano il podestà o i rettori. La ricerca sulla terminologia dei patti è stata approfondita da T. SCHARFF, *Zur Sicherung von Verträgen in Eiden kommunaler Amtsträger und in Statuten (ca. 1150-1250)*, in *Statutencodices* cit., a cura di Keller e Busch, pp. 15-24 [N.d.T.]

governo cittadino continuava ad avere la necessità di impegnarsi su singoli provvedimenti; inoltre si aggiungevano ancora degli accordi speciali con i podestà forestieri: sullo stipendio, sulle spese, sull'alloggiamento e sul loro seguito⁶⁰. Non era sufficiente che tali accordi fossero registrati in un documento da notai che avevano ottenuto dal consiglio l'incarico scritto; si doveva, poi, probabilmente riportare tutto in un registro tenuto in un luogo stabilito del comune. E se la continuità degli impegni assunti - prima assicurata dalle singole promesse presenti nel giuramento dei consoli e dei podestà - ora doveva essere portata oltre il cambio degli ufficiali da un organo di governo anch'esso elettivo e in carica un solo anno, allora era necessario fissare per iscritto le decisioni e persino documentare come queste fossero state prese legalmente, rispettando la normativa istituzionale. Simili libri, di cui abbiamo ancora alcuni esemplari a partire dalla seconda metà del secolo XIII⁶¹, sono in verità da ritenersi prodotti già dal momento in cui il consiglio di credenza assunse questa funzione, vale a dire al più tardi con l'istituzionalizzazione del podestà forestiero avvenuta intorno al 1200.

Da nessuna parte, tuttavia, i libri degli statuti costituivano solo una sorta di costituzione per l'amministrazione e il governo del comune. Essi assunsero piuttosto una seconda linea tradizionale, che dovrebbe risalire al periodo precedente all'affermazione istituzionale del comune. A Milano decisioni collettive sull'ordine interno alla città furono prese dall'assemblea del popolo già al tempo della Pataria, decisioni che in certi casi erano fissate perfino per iscritto in documenti singoli. Alla decisione era conferita validità sia dalla consultazione e deliberazione collettiva avvenute nell'assemblea convocata ufficialmente, sia dal successivo *iuramentum commune*⁶². Partendo da

⁶⁰ Un esempio dei patti speciali tra un comune e il podestà si trova in forma di estratto del disperso libro degli ordinati del comune di Como del 1283, edito in K. MEYER, *Walter von Vaz als Podestà von Como*, in «Bündnerisches Monatsblatt» 1926, Heft 3, pp. 65-76, alla p. 73 sg. Una serie di rubriche del luglio 1292 degli statuti di Como elenca in forma impersonale particolari compiti che doveva svolgere il futuro podestà (*Liber Statutorum Comunis Novocomi* cit., a cura di Ceruti, coll. 244-246, cc. CCCXLIII-CDXL, col. 250, c. CDLI).

⁶¹ *Le consulte della repubblica fiorentina dall'anno 1280 al 1289*, I e II, a cura di A. Gherardi, Firenze 1846-48; Archivio di stato di Bologna. *Riformazioni e provvigioni del comune di Bologna. Inventario* a cura di B. Neppi, Roma 1961 (fino al 1282); *Riformationes comunis Perusii quae extant anni MCCLXII*, a cura di U. Nicolini, Perugia 1969 («Fonti per la storia dell'Umbria», 5). A Vercelli (*Statuta Communis Vercellarum* cit., a cura di Adriani, coll. 1269-1388), sono copiati sul codice degli statuti comunali 94 atti del consiglio di credenza - quasi un'appendice al codice - del periodo tra il marzo del 1241 e il giugno del 1248. In parte contengono l'esatto testo delle delibere, insieme con l'ordine diretto della trascrizione nel libro degli statuti. Solo attraverso la menzione dell'ordine essi ricevettero il carattere di legge. Per Bergamo sono testimoniati indirettamente protocolli comunali dal 1251 (si veda sopra alla nota 18). Per Como alcuni documenti contengono estratti da protocolli del *consilium generale*. *Codice diplomatico della Rezia*, a cura di F. Fossati, in «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», 12, 1897, pp. 227-258, alla p. 235 sgg.; cfr. l'indicazione in MEYER, *Walter von Vaz* cit, p. 69 con n. 14.

⁶² Particolarmente numerose sono le attestazioni di simili accordi nel cronista milanese Arnolfo, *Gesta archiepiscoporum Mediolanensium*, a cura di L.C. Bethmann e W. Wattenbach, in *MGH, Scriptores* 8, Hannover 1848, riedizione Stuttgart-New York 1963, pp. 1-31, che interrompe la sua narrazione al 1077; si vedano, per esempio, I 10, p. 9; I 19, p. 11; II 7, p. 14; II 19, p. 17; III 20, p. 23; III 21, p. 23; III 25, p. 25; IV

questi casi uno sviluppo diretto sembra condurre ai primi statuti conservati: si tratta di singole norme che riguardano l'ordinamento giuridico o la "costituzione", vale a dire le istituzioni o gli organismi del comune. I più antichi esempi datati sono degli anni intorno al 1140⁶³, anche se in essi difficilmente possiamo trovare la consapevolezza degli uomini di quel tempo della differenza esistente tra una decisione su un prestito, una sulla conclusione di un'alleanza o una riguardante la risoluzione di una controversia legale.

La strada che portò da queste delibere interpretate come singole norme alle raccolte degli statuti nella forma di libri ufficiali non è finora chiaramente riconoscibile; considerando la conservazione molto frammentaria delle fonti, riteniamo che sarà molto difficile ricostruirla con sicurezza anche in futuro. Alcune di queste delibere sono evidentemente giunte alle generazioni successive ancora come singola norma scritta; altre furono inserite nei giuramenti dei consoli, che anche da questo punto di vista - come combinazione di delibere di periodi diversi, messe insieme in questo tipo di documento - devono essere considerati come il primo stadio delle raccolte statutarie. Questi primi "statuti" si lasciano difficilmente inquadrare nelle categorie più tarde, anche per le loro caratteristiche formali. A Milano, nel 1170, i consoli del comune e i consoli di giustizia, con una decisione comune resa pubblica davanti all'assemblea del popolo, definirono in quindici paragrafi i rapporti giuridici tra i possessori terrieri e gli affittuari⁶⁴. È possibile interpretare questa normativa come statuto, tanto più che appare come tale anche nella scelta delle parole ("statuimus") e che già prima del 1216 fu modificata con addimenta. Tuttavia da un punto di vista formale il documento è una sentenza arbitrale che doveva risolvere rapporti giuridici conflittuali; nel 1216 l'intero testo dell'atto fu inserito nella codificazione delle consuetudines⁶⁵, mentre di altri

10, p. 28. A riguardo cfr. H. KELLER, *Die soziale und politische Verfassung Mailands in den Anfängen des kommunalen Lebens*, in «Historische Zeitschrift», 211, 1970, pp. 34-64, alla p. 50 sgg.; ID., *Pataria und Stadtverfassung, Stadtgemeinde und Reform: Mailand im Investiturstreit*, in *Investiturstreit* cit., a cura di Fleckenstein, pp. 321-350, alle pp. 337-347; H. KELLER, *Der Übergang zur Kommune: zur Entwicklung der italienische Stadtverfassung im 11. Jahrhundert*, in *Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen*, a cura di B. Diestelkamp, Köln-Wien 1982 (Städteforschung A 11), pp. 55-72, alle p. 62 sgg. Sulla questione se gli esempi milanesi possano essere generalizzati cfr. H. KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, Trento 1988, («Annali dell'Istituto storico italo-germanico», 35), pp. 45-70; cfr. anche G. DILCHER, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune*, Aalen 1967; U. PRUTSCHER, *Der Eid in Verfassung und Politik italienischer Städte*, Phil. Diss. Gießen 1971, Gießen 1980, in particolare alle pp. 24-87.

⁶³ Per Piacenza, cfr. SOLMI, *Le leggi* cit.; per Pisa, CLASSEN, *Richterstand und Rechtswissenschaft* cit.; per Genova, NICCOLAI, *Contributo allo studio* cit.; per Pistoia si veda sotto alla nota 68.

⁶⁴ *Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, p. 111 sgg., doc. LXXV.

⁶⁵ *Liber consuetudinum Mediolani* cit., a cura di Besta e Barni, pp. 74-79, c. 6. Le prime aggiunte sono ai paragrafi 19-20 (p. 80). Cfr. H. KELLER, *Die Kodifizierung des Mailänder Gewohnheitsrechts von 1216 in ihrem gesellschaftlich-institutionellen Kontext*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XIII secolo)*, Spoleto 1989 (Atti dei Congressi sull'alto medioevo, XII/I), pp. 145-171.

*statuti che integravano il diritto consuetudinario è data solo l'indicazione*⁶⁶. Sembra pertanto che non fossero ancora stati fissati chiari confini tra una decisione su un provvedimento singolo e su una norma duratura, tra chiarimento del diritto consuetudinario e sentenza di arbitrato, tra codificazione e legislazione, e che perciò ci fosse ancora un passaggio indifferenziato dall'una all'altra forma documentaria.

All'apparenza è del tutto singolare la decisione presa a Pisa nel 1155 di mettere per iscritto le leggi vigenti in due grandi raccolte: nel *constitutum legis*, che in sostanza recuperava il diritto scritto romano e longobardo, e nel *constitutum usum*, che codificava norme, in particolar modo del diritto commerciale, fino ad allora applicate solo come "consuetudine"⁶⁷. Quanto il codice giustiniano conservato a Pisa, oltre che come fonte del diritto romano, servisse anche come modello per stimolare la codificazione e l'azione legislativa, rimane una questione in sospeso. Tuttavia possiamo dire che per nessun altro comune italiano può essere documentato qualcosa di simile per il secolo XII. Quando a Pistoia si radunarono le leggi vigenti, probabilmente nel 1177⁶⁸, la raccolta assomigliava ai brevi consolari, messi in forma oggettiva anziché in forma personale; una volta emesso, questo libro degli statuti sembra aver conosciuto quasi subito nuove redazioni ampliate, anch'esse quasi non ordinate⁶⁹. A Ferrara una raccolta del tutto simile di singoli statuti era stata

⁶⁶ *Liber consuetudinum Mediolani* cit., a cura di Besta e Barni, I 16, I 21, I 39, I 42, II 2, VI 23, IX 3, IX 9, XIV 2, XIV 10, XVII 3, XVII 8, XXIV 8. Le norme sono state tutte prodotte all'inizio del secolo XIII; per la maggior parte furono decise sotto il podestà che avviò anche il progetto della codificazione del diritto consuetudinario. Cfr. SINATTI D'AMICO, *La gerarchia delle fonti* cit.

⁶⁷ CLASSEN, *Richterstand und Rechtswissenschaft* cit., p. 86.

⁶⁸ N. RAUTY, G. SAVINO, *Lo statuto dei consoli del comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, Pistoia 1977 (contiene anche una nuova edizione). Nel manoscritto, la raccolta è datata 1107, con un'indicazione all'undicesima indizione e, originariamente, al tempo di un imperatore Federico (poi corretto in Enrico). Tra i tentativi di emendazione più importanti ci sono le proposte di posticipare la data al 1117 - data ritenuta corretta anche da Natale Rauty e Giancarlo Savino - o al 1177. Ciò che oggi conosciamo della storia della produzione legislativa e delle strutture istituzionali del comune (si veda oltre), rende improbabile la data del 1117. L'errore di scrittura si lascia facilmente interpretare come 1177 ponendo attenzione alla sequenza delle cifre («...anno .. .millesimo cente|simo septimo») se si ipotizza che lo scrivano era mentalmente, o anche visivamente, saltato a *septuage|simo*. Le delibere redatte nel 1177 nella loro forma oggettiva («statuimus ut maiores Pistorii consules») si riferiscono tuttavia chiaramente a decisioni più antiche, forse a un breve consolare ancora riconoscibile da stesure posteriori. Il rafforzamento istituzionale del comune e l'elaborazione delle sue istituzioni sono documentabili solo dagli anni Venti/Trenta del secolo XII; cfr. H. KELLER, *Mehrheitsentscheidung und Majorisierungsproblem im Verbund der Landgemeinden Chiavenna und Piuro, 1151-1155*, in *Civitatium communitas. Festschrift für Heinz Stoob*, Köln-Wien 1984 (Städteforschung, A 21), pp. 2-41; ID., *Die Entstehung der italienischen Stadtkommunen als Problem der Sozialgeschichte*, in «Frühmittelalterliche Studien», 10, 1976, pp. 169-211, alla p. 206 sgg.; ID., *Gli inizi* cit., p. 48 sgg.

⁶⁹ *Statuti di Pistoia del secolo XII reintegrati*, a cura di F. Berlan, Bologna 1882. Il codice, oggi, non è più rilegato nell'ordine originale; tuttavia Berlan, nella sua "reintegrazione", cambia in modo arbitrario l'ordine delle pagine, non curandosi del fatto che alcune rubriche siano riconoscibili come scritte in due pagine successive.

collocata nel duomo in iscrizioni epigrafiche⁷⁰: un chiaro indizio che la vita giuridica era ancora sostanzialmente basata sulla pratica e sull'oralità. Sembra che dopo il 1179 ad Alessandria - città fondata nel 1167, ma la cui stabilità fu fortemente in pericolo fino al 1177 - siano state registrate poche norme come *consuetudines* per gli abitanti coadunati dagli insediamenti rurali vicini⁷¹. Se si escludono i *constituta* pisani, tutti gli altri esempi dimostrano che non è ancora avvenuto il passaggio ai codici statutari del secolo XIII, con cui la scrittura raggiunge una nuova dimensione nella vita giuridica dei comuni italiani. Questo passaggio deve essersi realizzato in forme diverse da città a città e senza dubbio può essere studiato più a fondo solo attraverso osservazioni differenziate per ogni singolo caso. Possiamo tuttavia indicare alcune principali linee di ricerca e nuove questioni da affrontare.

A partire dal secolo XII nei comuni dell'Italia settentrionale aumentò l'emissione di disposizioni che riguardavano le questioni feneratorie e il diritto successorio e quelle che regolavano le procedure processuali; tali disposizioni precisavano o limitavano il vecchio diritto e ne producevano uno nuovo. Quando a Milano nel 1216 la commissione ufficialmente incaricata - l'incarico era stato formulato per iscritto e a esso corrispondeva un giuramento registrato in forma scritta - codificò il diritto consuetudinario, fece più volte riferimento, senza riportarne il testo, a "nuovi statuti" o singole delibere che erano state emesse negli anni precedenti; e questo sia nel caso di una loro assunzione dichiarata nel nuovo codice sia per una loro riduzione ecc.⁷². Dev'essere dunque esistita una raccolta di questa normativa, a cui, tra l'altro, si fa una volta riferimento con la frase «*quae lex (una lex municipalis in cui erano definiti i legittimi tassi di interesse) in statutis reperitur*»⁷³. Anche nelle città circostanti i più antichi capitoli datati, presenti in codici statutari posteriori, sono degli anni attorno al 1200⁷⁴: anch'essi furono probabilmente copiati nelle prime redazioni statutarie sistematiche da modelli scritti. Questi modelli, che dovevano essere costituiti da più antiche raccolte di singole norme, potevano difficilmente essere ordinati se non cronologicamente⁷⁵. Come genere di documento rappresentano forse l'antecedente delle raccolte delle delibere consiliari piuttosto che dei libri statutari organizzati per materia. Tuttavia anch'essi erano definiti "statuti" ed erano usati come fonti nelle redazioni delle raccolte statutarie, fonti che a loro volta dovevano essere inserite nei

⁷⁰ A. FRANCESCHINI, *I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti alla luce nella cattedrale*, Ferrara 1969. Cfr. FASOLI, *Edizione e studio* cit., p. 188, n. 10bis.

⁷¹ F. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179*, Milano 1939 (con l'edizione del documento a pp. 87-92). La redazione conservata è probabilmente del tardo secolo XIII.

⁷² Si veda sopra la nota 66.

⁷³ *Liber Consuetudinum Mediolani* cit., a cura di Besta e Barni, p. 86, IX 3.

⁷⁴ Si vedano le note 48 e 78.

⁷⁵ In questo senso anche MANGANELLI, *Statuti di Como del 1335* cit., p. 14.

nuovi testi⁷⁶.

Tali singole norme del periodo anteriore al 1200 si riferivano a un sistema giuridico che in quegli anni solo raramente era fissato in forma scritta. Esse completavano o modificavano il diritto consuetudinario non scritto. Come abbiamo già detto, nell'Italia settentrionale le *consuetudines* cittadine furono per lo più codificate, vale a dire registrate in norme scritte con la forma di legge, durante i primi decenni del secolo XIII⁷⁷. Il diritto consuetudinario, sciolto in singole leggi che formalmente assomigliavano agli statuti di nuova promulgazione, fu sottoposto in tutta la sua estensione a completamenti e cambiamenti attraverso un lavoro legislativo consapevole e, contemporaneamente, divenne accessibile all'interpretazione teorica dei giuristi. Le consuetudini fissate per iscritto furono messe in un libro insieme con le più antiche singole delibere e con i formulari dei giuramenti, che circoscrivevano il sistema istituzionale: si formò così il codice degli statuti. Quando le consuetudini giuridiche di una città furono messe in forma scritta, si poterono collegare ad esse i più vecchi *statuta* e ordinarli per materia. E solo allora fu possibile trasformare l'intero complesso delle regole e delle norme che costituivano la legislazione vigente in un *corpus* chiaro e articolato. Secondo i primi statuti lodigiani conservati del 1224, sembra che nella città lombarda fosse usata questa procedura: le singole norme erano inserite, per quanto fosse oggettivamente possibile, in una codificazione delle *consuetudines*, e tutte le delibere che non si potevano inserire in essa erano scritte in una sezione separata che forma il quarto libro del codice⁷⁸. In tutte le città, tuttavia, al diritto consuetudinario codificato fu aggiunta e sovrapposta una nuova legislazione; con questa operazione la presenza delle *consuetudines* che rimanevano in vigore risultò senza dubbio molto assottigliata rispetto alla presenza originaria. Non a caso quasi tutte le *consuetudines* cittadine dell'Italia centro-settentrionale si sono conservate in modo frammentario e in codici statutari del XIII e XIV secolo⁷⁹. Nella seconda metà del secolo XIII, infatti, in tutte le

⁷⁶ Poiché il termine *statutum* può indicare sia la singola delibera sia un codice statutario, le attestazioni indirette di uno statuto o anche di *statuta* non sono sufficienti per ipotizzare l'esistenza di una raccolta di leggi nella forma di un completo codice statutario. Nella prospettiva del secolo XIII può essere definita statuto ogni forma di legislazione - quindi anche le singole delibere, i brevi dei giuramenti, le raccolte degli ordinati consiliari -, così che anche per questo periodo è necessaria cautela nel trarre le conclusioni.

⁷⁷ Si vedano sopra le note 19 e 20.

⁷⁸ *Statuta vetera Laudae* cit., a cura di Vignati. Si sono conservati un'ampia parte del terzo libro, l'inizio del quarto e due fogli di incerta collocazione. Molti paragrafi del terzo libro stabiliscono solo ciò che è diritto consuetudinario (*consuetudo est, per consuetudinem, sic fieri debet* ecc); tra questi sono inseriti statuti, molti dei quali sono datati (del 1201, 1203, 1205, 1211, 1212, 1217, 1224, 1228; p. 15). Il passaggio dal terzo al quarto libro è segnalato :«Explicit liber tertius. Incipit quartus de aliis statutis comunis que sunt extra consuetudines» (p. 41). Il quarto libro inizia con norme riguardanti la costruzione di strade, ponti, mura, ma contiene anche molte ordinanze che si possono considerare precisazioni del diritto vigente. Le rubriche datate sono del 1208, 1210, 1211, 1212, 1214, 1224, 1227 (p. 15 sg.). Si veda J.W. BUSCH, *Die Lodeser Statutenfragmente des 13. Jahrhunderts. Zur Entwicklung kommunaler Rechtsaufzeichnungen*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts* cit., a cura di Keller, Busch, pp. 25-38.

⁷⁹ LATTES, *Il diritto consuetudinario* cit.

città era stato compiuto il passo verso una "raccolta di leggi" completa, un unico libro che doveva contenere la normativa vigente⁸⁰.

Le *consuetudines* codificate si occupavano innanzitutto della procedura giudiziaria, della forza legale delle disposizioni, degli accordi o dei contratti e dei vari aspetti del diritto successorio e del diritto riguardante i rapporti di vicinato. Con la crescita della popolazione e l'intensificazione della vita collettiva, crebbe anche la necessità di intervenire nella regolamentazione delle questioni di ordine pubblico. La vita degli uomini fu così sottoposta a normativa scritta in campi del tutto nuovi, spesso molto dettagliata e rigidamente controllata. Citiamo come esempio l'ampio complesso di leggi che riguardava l'approvvigionamento della città di beni alimentari e la regolamentazione e il controllo del loro commercio, complesso di leggi che occupava sovente un settore molto ampio degli statuti della seconda metà del secolo XIII⁸¹. Tuttavia, proprio tali leggi dimostrano che la crescente regolamentazione della vita pratica attraverso dettagliate prescrizioni non può essere colta in tutta la sua portata se si analizzano solo gli statuti emessi dagli organi comunali. In essi le questioni del commercio alimentare e del mercato sono affrontate in modo così dettagliato, perché contemporaneamente, in considerazione del bene della collettività e dell'attualità politica del problema dell'approvvigionamento e dei prezzi dei beni di prima necessità, alle professioni alimentari era per lo più vietato emettere propri statuti che andassero oltre la regolamentazione della vita interna alle corporazioni. Anche il controllo del rispetto della normativa non era lasciato in questo caso alle corporazioni, ma a questo riguardo il comune creò degli uffici appositi la cui attività era di nuovo strettamente sorvegliata sulla base di una registrazione scritta obbligatoria⁸². Furono invece le corporazioni stesse a stabilire la normativa e le istanze di controllo che riguardavano la maggior parte delle altre attività professionali⁸³. Il processo di cui abbiamo parlato,

⁸⁰ Negli *Statuta Communitatis Novariae* cit., a cura di Ceruti, col. 776, c. CCCLXXXVI, del 16 ottobre 1282 (?), si ricorda espressamente che hanno valore legale solo le delibere «que sunt scripta in volumine statutorum». Allo stesso modo suona l'incarico del 1287-1288 ai redattori bolognesi di radunare tutte le leggi vigenti in un unico libro (si veda sopra alla nota 30).

⁸¹ H.C. PEYER, *Zur Getreidepolitik oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert*, Wien 1950.

⁸² PEYER, *Zur Getreidepolitik* cit. A Novara, per esempio, la sorveglianza delle porte della città erano affidate a notai, che registravano tutto il grano e i legumi che entravano e uscivano dalla città e che ogni domenica presentavano le loro liste nel *broletum*, dove i loro dati venivano confrontati con quelli dei mugnai riforniti di grano e legumi (*Statuta Communitatis Novariae* cit., a cura di Ceruti, col. 756, cc. CCCXXXIII/CCCXXXIV). Sulla legislazione novarese riguardante il settore alimentare si veda M. DREWNIOK, *Die Organisation des Lebensmittelversorgung in Novara im Spiegel der Kommunalstatuten des 13. Jahrhunderts*, in *Kommunales Schriftgut* cit., a cura di Keller, Behrmann, pp. 189-215.

⁸³ Si veda sopra la nota 21. Per l'organizzazione cfr. l'ancora prezioso A. DOREN, *Le arti fiorentine*, I e II, trad. it. Firenze 1940; F. VALSECCHI, *Comune e corporazioni nel medioevo italiano*, Milano-Venezia 1949; V. RUTENBURG, *Arti e corporazioni*, in *Storia d'Italia Einaudi*, 5,1, Torino 1973, pp. 616-642; A.I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, alle pp. 156-161 (con la bibliografia citata a p. 207 sgg.) e pp. 219-291; cfr. anche P. RACINE, *Associations de marchands et associations de métiers en Italie de 600 à 1200*, in *Gilden und Zünfte*, a cura di B. Schwineköper, Sigmaringen 1985, pp. 127-149.

in fase di pieno sviluppo già intorno al 1250, emerge dunque in tutta la sua portata quando analizziamo gli statuti comunali nel contesto di questi altri statuti. Anche in questo caso vale quanto abbiamo verificato per gli altri generi di legislazione: per il secolo XII quasi non esistono attestazioni di una simile normativa, che era presente in larga misura in ogni città alla fine del XIII, ma che già a metà Duecento aveva conquistato il suo posto fisso nella vita della società urbana.

In questa sede non possiamo approfondire le ragioni politiche dell'evoluzione degli statuti, né i fattori che hanno accelerato il processo di affermazione della scrittura in questo settore⁸⁴. Ricordiamo brevemente solo alcuni aspetti: il problema della giustizia nel comune lacerato politicamente, le richieste di parità di diritti e di trattamento, di limitazione dei margini di discrezionalità, di eliminazione dei privilegi e dell'arbitrio, di controllabilità dell'agire di tutti gli ufficiali comunali⁸⁵. La concordia fra i cittadini, l'utilità comune, l'ordine della collettività e la giustizia, elementi senza i quali non era raggiungibile la pace, erano presentati come gli obiettivi legittimanti della produzione legislativa. Come fattore pratico possiamo certamente aggiungere il continuo cambio degli ufficiali pubblici, che rimanevano in carica per un periodo molto breve e che non potevano essere rieletti per più anni consecutivi⁸⁶. Tuttavia gli statuti, nel loro sviluppo, non sono testimonianza del processo di affermazione della scrittura nell'età comunale italiana solo come genere documentario. Dato che essi si occupano in certa misura di quei campi in cui la vita della collettività si incontra con l'amministrazione del comune e della giustizia, in nessun altro tipo di fonte si troverà una messe di indicazioni tanto fitta e ampia sulla cultura dello scritto, sulle diverse forme delle fonti scritte, sull'importanza di testi scritti in determinate relazioni e, non per ultimo, sull'attività e sul ruolo dei notai nell'amministrazione comunale⁸⁷.

Quanti documenti potevano essere prodotti in un solo procedimento per debiti, o per lo meno quanti ne venivano redatti, chi li scriveva e chi li doveva pagare, che importanza avevano, spesso anche quale forma dovevano avere, chi aveva il permesso di copiarli e chi dava questo permesso, quale parte di questi doveva essere registrata dal comune e anche quali altri passi processuali dovevano

⁸⁴ A questo riguardo cfr. l'ampio lavoro, e la bibliografia citata in esso, H. KELLER, "Kommune": *Städtische Selbstregierung und mittelalterliche "Volksherrschaft" im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12. - 14. Jahrhunderts*, in *Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Festschrift für Karl Schmid*, a cura di G. Althoff et alii, Sigmaringen 1988, pp. 573-616.

⁸⁵ G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Raineri da Perugia e la tradizione bolognese*, Bologna 1963. A Novara furono eletti tre *examinatores* (uno appartenente alla nobiltà, uno al popolo e un giudice, che erano affiancati dal *iudex* o dal *miles* del podestà), che dovevano controllare collettivamente in periodi stabiliti tutti gli ufficiali, e portare una relazione scritta al riguardo al podestà (*Statuta Communitatis Novariae* cit., a cura di Ceruti, coll. 541-544, paragrafo 29).

⁸⁶ Cfr. H. KELLER, *Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen*, in *Wahlen und Wählen im Mittelalter*, a cura di R. Schneider e H. Zimmerman, Sigmaringen 1988 (Voträge und Forschungen, 37).

⁸⁷ In modo opportuno le ricerche svolte nell'ambito della sezione di progetto A del «Sonderforschungsbereich 231» hanno avuto inizio con l'analisi degli statuti secondo questi punti di vista.

essere registrati in libri comunali, quali registrazioni scritte dovevano eventualmente essere cancellate, come e da chi, come si controllavano i libri di questo tipo e, ancora, in quale forma doveva essere segnalato l'avvenuto controllo: risposte a tutti questi interrogativi si trovano negli statuti, e ci permettono di inquadrare e valutare in modo corretto le fonti conservate⁸⁸. In che modo un uomo che voleva ottenere il diritto di cittadinanza doveva presentare, nel corso di un anno, richieste a diverse autorità, cosa doveva farsi attestare in un ufficio e quali documenti doveva esibire al successivo, cosa doveva essere registrato, dove e in quali libri e quali onorari dovevano essere pagati per queste pratiche⁸⁹: le prescrizioni in riguardo farebbero onore ancora oggi alla burocrazia italiana; tuttavia non ne avremmo saputo nulla se non avessimo potuto ricostruirle dagli statuti delle singole città. Ci è giunto pochissimo dei diversi libri, quaderni e liste dei comuni che gli statuti citano nelle più diverse occasioni. Il concreto riflesso degli atti, il materiale documentario, è andato perduto in una misura spaventosa⁹⁰. Solo dagli statuti si può ancora cogliere in quale strabiliante misura e con quale incredibile velocità il processo di affermazione della scrittura si sia esteso, per esempio, nella giurisdizione comunale e in quante molteplici forme si presentavano le scritture amministrative che ne derivarono.

Ancora una volta possiamo dire che l'inizio del secolo XIII rappresenta una fase determinante di sviluppo, anche se l'uso della scrittura si estese poi sempre più nel periodo successivo. Attorno all'anno 1200 viene superata una soglia⁹¹. È vero che anche prima esistevano documenti scritti per certe funzioni del governo comunale e che molto veniva già registrato in forma scritta, così che potesse servire come norma per l'agire in futuro. Ma ora, in pochissimo tempo, l'uso amministrativo della scrittura diventa un principio fondamentale e nuove forme e nuovi generi di documento scritto si diffondono quasi come una esplosione, tanto che l'intera produzione documentaria del periodo precedente sembra limitata e rudimentale. La varietà dei nuovi documenti emessi dall'amministrazione è al contempo un indicatore del nuovo approccio al mezzo della scrittura e alla documentazione scritta per l'attività amministrativa, di controllo e di

⁸⁸ Il confronto tra gli statuti e i fondi documentari conservati dimostra che, almeno nel secolo XIII, le possibilità di conservazione erano molto diverse per i diversi tipi di documenti.

⁸⁹ L'esempio di Siena in W.M. BOWSKY, *Medieval Citizenship: The Individual and the State in the Commune of Siena, 1287-1335*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», 4, 1967, pp. 193-243, alle pp. 206-208.

⁹⁰ Anche nell'eccellente situazione di conservazione dei documenti di Bologna, si sono conservati per il secolo XIII solo frammenti. Non si trovano, per esempio, una notevole parte delle fonti di tipo amministrativo, che in passato dovevano essere conservate. Cfr. G. TAMBA, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il medioevo*, Bologna 1978 («Quaderni culturali bolognesi», 2, 6). Sulla situazione documentaria esistente nelle zone di cui si sono occupate le ricerche del progetto più volte citato, cfr. *Statutencodices der 13. Jahrhundert* cit., a cura di Keller e Busch [N.d.T.], e *Kommunales Schriftgut in Oberitalien* cit., a cura di Keller e Behrmann [N.d.T.].

⁹¹ Sulla fase storica di quel periodo CLANCHY, *From Memory to Written Record* cit., p. 70 sgg.

programmazione. Non si trattava più, come ancora al tempo di Federico Barbarossa, solo di produrre elenchi di tributi e di imposte e di consegnarli a coloro che erano incaricati della riscossione⁹². All'inizio del secolo XIII nel giro di pochi decenni si sviluppò, per esempio, una complicata procedura di definizione delle imposte sul patrimonio, per la quale era necessario considerare ogni dettaglio - proprietà mobili e immobili, suppellettili domestiche, debiti e crediti, possibili guadagni dalla vendita di merce deperibile e, per quel che riguardava i processi in corso, l'alternativa di un esito positivo o negativo; per il controllo di questa procedura si tenevano appositi registri comunali⁹³. L'insieme dei libri comunali formavano, al più tardi intorno al 1250, un sistema complesso di scritture tra loro collegate e concatenate. Tali volumi erano tenuti in posti diversi e in essi si registravano, seguendo precise forme predisposte, parti specifiche di avvenimenti più ampi; ma questi libri dovevano anche completarsi tra loro in modo logico, dovevano essere utilizzati parallelamente per singoli atti comunali, e spesso contenere le registrazioni degli stessi atti in due posti differenti⁹⁴: solo su una simile base divenne possibile un controllo, indipendente dalle persone, di tutta l'amministrazione comunale e delle sue singole operazioni. Intorno al 1200, o poco dopo, il

⁹² A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien*, I e II, Stuttgart 1970-71, II, pp. 669-691.

⁹³ Anche questo problema viene studiato sulla base di un'analisi comparata delle fonti di diverse città nell'ambito del progetto di ricerca. Nell'esempio particolare del catasto frammentario di Chieri del 1253, viene chiaramente alla luce la complessità di questo processo: *I più antichi catasti di Chieri*, a cura di M.C. Daviso di Charvensod, Torino 1939 («Biblioteca della Società storica subalpina», 161). Si veda ora P. LÜTKE WESTHUES in collaborazione con P. KOCH, *Die kommunale Vermögenssteuer ('Estimo') im 13. Jahrhundert. Rekonstruktion und Analyse des Verfahrens*, in *Kommunales Schriftgut* cit., a cura di Keller, Behrmann, pp. 149-188.

⁹⁴ Un buon esempio già negli statuti di Treviso del 1207-18, *Gli statuti del comune di Treviso* cit., a cura di Liberali, I, p. 88 sg, c. CXXIX h e l, p. 102, c. CXXXVI (sulla doppia registrazione). A Bergamo, uno dei tre esemplari identici del *liber bannorum ex maleficiis*, in cui erano registrati coloro che dovevano pagare una multa, era depositato presso il podestà o il suo *iudex*, uno presso i notai del podestà e uno nell'"archivio" del comune. La cancellazione di un banno doveva infatti avvenire nei tre posti e perciò il pagante doveva, già nel 1221, farsi rilasciare un atto notarile dell'avvenuta cancellazione (*Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi, col. 1952 cc. IX/XLVIII e IX/L). Vicino al nome di più persone che dovevano pagare le imposte, che sono registrate nel *Liber rerum mobilium et immobilium* del frammento del catasto di Chieri, a fianco dell'indicazione dei debiti che altre persone hanno nei loro confronti, si trova, come dimostrazione della regolarità di queste indicazioni, l'annotazione aggiuntiva che le suddette somme sono registrate nei *libri comunis* (*I più antichi catasti* cit., a cura di Daviso Di Charvensod, pp. 250, 277, 284, 387). Un esempio sull'uso di due libri differenti si trova negli statuti di Novara: in una delibera del 16 ottobre del 1282, al podestà è ordinato non solo di annotare il pagamento di un debito comunale nel *liber dispendii*, ma anche di cancellare la somma corrispondente dal *liber debitorum* (*Statuta Communitatis Novariae*, a cura di Ceruti, col 774, c. CCCLXXXII). Un esempio dell'utilizzo degli stessi libri in due posti diversi si trova negli statuti di Como: nella città lombarda i fornai potevano comprare in un giorno fino al triplo del grano che potevano acquistare i normali cittadini. Questi acquisti - come quelli di tutti gli acquirenti - erano registrati nei *quaderni superstium mercati blave* (*Liber Statutorum Comunis Novocomi*, a cura di Ceruti, col 169, c. CLXXIV, senza data). Le registrazioni servivano poi per i regolari controlli dei fornai effettuati dai *pensatores panis*, che dovevano verificare che fosse rispettato il termine massimo di 3-4 giorni per il consumo del grano. Per questo scopo, evidentemente, i guardiani del mercato di cereali facevano scrivere una copia dei loro *quaterni*: «Et ipsi officiales teneantur de ipsis quaternis facere copiam» (*Liber Statutorum Comunis Novocomi* cit., col. 179, c. CCXI, senza data).

documento scritto acquisì funzioni del tutto nuove, fu usato come documento legittimante, come delega, come prova di un'azione compiuta⁹⁵; e già molto presto si stabilì che per queste funzioni poteva avere valore legale solo l'ordine scritto, l'autorizzazione scritta, la prova scritta⁹⁶. Nel corso di ogni processo, poi, veniva annotato se l'atto scritto era stato anche presentato attraverso l'indicazione della data di emissione del documento e del notaio che l'aveva redatto. Queste complesse relazioni vengono alla luce dalla lettura degli statuti, attraverso i quali acquistiamo la percezione di un rapporto qualitativamente nuovo con lo scritto, rapporto che si è affermato nel giro di pochi decenni tra la fine del secolo XII e la metà del XIII. In questo periodo, in cui la figura del podestà itinerante di professione trovò la sua forma definitiva⁹⁷, in cui le istituzioni comunali ebbero un'organizzazione differenziata con una precisa definizione delle competenze⁹⁸, in cui i sistemi elettivi furono precisati e riorganizzati con l'introduzione del sistema del sorteggio in un procedimento a più gradi⁹⁹, l'uso della scrittura divenne principio generale e obbligatorio nella vita giuridica e nell'organizzazione istituzionale del comune.

Queste conclusioni ci riconducono alla questione principale, da cui è partita la domanda sul valore degli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza del processo di affermazione della scrittura: in che modo questo processo trasformò la vita della società? Vogliamo mettere in evidenza due aspetti delle molte diverse prospettive possibili: tra le peculiarità dello sviluppo culturale europeo è forse da ricordare, in generale, il fatto che da quel momento la conoscenza della scrittura e la comprensione dei libri diventarono una condizione indispensabile per ogni genere di sapere e in particolare per la conoscenza del diritto; ma anche che non si volle mai riservare il

⁹⁵ La stessa evoluzione e le sue fasi temporali si mostrano nel modo più chiaro quando il fondo documentario di una istituzione è analizzato da questo punto di vista. Un valido modello è costituito dal lavoro T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11. bis 13. Jahrhundert). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung*, Tübingen 1994 («Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom», 77) [N.d.T.].

⁹⁶ Anche su questo forniamo solo alcuni esempi: negli statuti comunali di Como del 1296 (?) la gran parte delle ordinanze riguardanti la sostituzione dei testimoni con testimoniali scritti, come quelle riguardanti i notai, i loro doveri e le loro tariffe, provengono dai primi vent'anni del secolo XIII (*Liber Statutorum Comunis Novocomi*, a cura di Ceruti, col. 234, c. CCCXCII del dicembre 1208; col. 208, c. CCCXVIII del novembre 1210; col. 225, c. CCCLXV del dicembre 1210; col. 229, c. CCCLXXVI dell'ottobre 1216; col. 229, c. CCCLXXV del tre ottobre 1218). Già nel 1219 si trova ricordato negli statuti comunali di Bergamo che l'avvenuta cancellazione dai *liber bannorum* doveva poi essere provata con un atto di un notaio pubblico (*Antiquae Collationes* cit., a cura di Finazzi, *Addimenta*, n. 1, col. 2053 sg.), la sola cancellazione non era sufficiente (col. 1952, c. IX/L). A partire dal 1232 una dichiarazione di emancipazione era valida solo più quando era registrata, alla tariffa fissata, nel *liber emancipationis* del comune (col. 1975 sg., c. X/XLIII).

⁹⁷ HANAUER, *Das Berufspodestat* cit.; ora E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in «Quaderni Storici» 63, 1986, pp. 687-719, in cui è menzionata la bibliografia aggiornata.

⁹⁸ Riguardo le cariche del primo periodo CLASSEN, *Richterstand* cit.; per il XIII secolo CAMPICHE, *Die Comunalverfassung* cit., C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968 e CELLI, *Studi sui sistemi normativi* cit.

⁹⁹ Si veda sopra la nota 86.

mondo spirituale aperto da queste conoscenze a una casta di scribi¹⁰⁰. La progressiva professionalizzazione e specializzazione nell'uso della scrittura e dello scritto erano perciò sempre accompagnate dall'esigenza che il sapere e il diritto dovevano essere accessibili a ogni uomo che li volesse comprendere. L'esigenza per quell'unico libro, che raccogliesse in modo completo le leggi vigenti e che tali leggi rendesse riconoscibile a tutti gli uomini, accompagnava le periodiche nuove redazioni degli statuti. Il motivo fondamentale non è però limitato al campo dell'ordinamento giuridico. Bartolomeo Anglico spiega il significato della sua enciclopedia scritta intorno al 1230/40, su cui è disponibile un interessante contributo di Heinz Meyer, con l'intenzione di fornire ai poco istruiti, ai «simplices et parvuli», a quelli che per l'infinita massa di libri, «propter librorum infinitatem», non avrebbero potuto trovare la natura e il significato delle cose di cui parlano le sacre scritture, almeno le prime informazioni sulle cose che volevano conoscere¹⁰¹. Che queste tendenze possano essere viste anche dal punto di vista della motivazione religiosa, ci è ricordato poi dall'accenno a una discussione del secolo XIII sulla liceità di richiedere pagamento dagli uditori all'università di Parigi¹⁰². Scienza e sapere sono considerati doni di Dio, chiavi per la comprensione della rivelazione e per una corretta visione di ciò che Dio ordina agli uomini per regolare anche la loro vita terrena¹⁰³. In quanto tali sono destinati a tutti gli uomini e non possono essere riservati a pochi privilegiati, benché abbiano alla base l'istruzione sui libri e la conoscenza della scrittura. L'apertura a tutti quelli che cercavano la sapienza e la giustizia, non avveniva più semplicemente attraverso iniziati che, con un'interpretazione orale, facevano partecipare le masse agli *arcana*; ora si cercava, in modo consapevole e crescente, di aprire e facilitare l'accesso agli elementi di base della cultura scritta per coloro che sapevano leggere, ma che erano meno istruiti. A ciò corrisponde la comparsa di scuole¹⁰⁴ in cui si insegnavano le nozioni base per accedere alla cultura scritta - e in

¹⁰⁰ Cfr. H. GRUNDMANN, *Litteratus - illitteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm von Altertum zum Mittelalter*, in «Archiv für Kulturgeschichte» 40, 1958, pp. 1-65; B. STOCK, *The Implications of Literacy. Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries*, Princeton 1983; ID., *Medieval Literacy*, in «New Literary History» 16, 1984, pp. 13-29; cfr. anche A.J. GUREVIĆ, *Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel Medioevo*, trad. it. Torino 1986, pp. 3-61.

¹⁰¹ H. MEYER, *Bartholomäus Anglicus, De proprietatibus rerum. Selbstverständnis und Rezeption*, in «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur», 117, 1988; cfr. anche CLANCHY, *From Memory to Written Record* cit., p. 84 sg.

¹⁰² G. POST, K. GIOCARINIS, *The Medieval Heritage of a Humanistic Ideal: "Scientia donum Dei est, unde vendi non potest"*, in «Traditio», 11, 1955, pp. 195-234; *Die Auseinandersetzungen an der Pariser Universität des 13. Jahrhundert*, a cura di A. Zimmermann, Berlin 1976 (Miscellanea medievale, 10).

¹⁰³ Si confronti per esempio la dottrina delle cinque chiavi della sapienza, che la letteratura scolastica del periodo utilizzava come modello corrente per il via verso il sapere e la conoscenza. Alla prima chiave, la superiore, il timore di Dio (*timor dei*), seguono le altre quattro virtù dell'apprendimento (*decorare magistrum, assiduitas legendi, frequens interrogatio* e *memoria retinendi*). Al riguardo cfr. R. AVESANI, *Leggesi che cinque sono le chiavi della sapienza*, in «Rivista di cultura classica e medievale» 7, 1965, pp. 62-73. Sul legame tra fede e sapere J. LECLERQ, *Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del Medio Evo*, trad. it. Firenze 1983. Cfr. anche la bibliografia citata alle note 3 e 8.

¹⁰⁴ Per l'Italia, G. MANACORDA, *Storia della scuola in Italia*, 1. 1, 1. 2, Il medioevo, già Milano-Napoli-

questo fenomeno sembra che si trovi uno dei più importanti punti di partenza della crescente alfabetizzazione della società europea. La stessa azione dell'amministrazione non voleva essere tenuta lontana dal pubblico attraverso gli ordini scritti; anzi, grazie alla scrittura la si voleva rendere molto più accessibile ai non addetti ai lavori, e con ciò stesso assicurare a tutti parità di trattamento per amore della giustizia. L'amministrazione del comune, in cui a tutti i livelli gli ufficiali eletti erano in carica solo per pochi mesi, poté funzionare in modo ordinato solo perché a tutti i funzionari furono affiancati dei notai, anch'essi eletti solo per pochi mesi, che, seguendo le direttive, compilavano i necessari libri e redigevano documenti secondo le forme stabilite¹⁰⁵. Ciò che era richiesto loro era per lo più di alto livello, ma differenziato. Non tutti quelli che potevano esercitare la professione notarile avevano le sufficienti competenze per il servizio del comune; non bastava saper registrare, in veste di notaio, sugli appositi libri comunali le quantità di grano che entravano e uscivano dalla città per essere idoneo a scrivere un protocollo del consiglio di credenza¹⁰⁶. Tuttavia l'amministrazione comunale non sarebbe stata in grado di assolvere i compiti che le erano affidati, se, nell'assegnazione degli incarichi, non avesse formato delle squadre, definiamole così, di notai che conoscevano la scrittura e di analfabeti come veri titolari degli uffici. La maggior parte degli ufficiali eletti per un tempo determinato avevano una conoscenza almeno rudimentale della lettura e della scrittura, di cui si servivano, per esempio in quanto commercianti, anche nella loro

Palermo 1914, ora a cura di E. Garin, Firenze 1980; C. FROVA, La scuola nella città tardomedievale: un impegno pedagogico organizzativo, in *Le città in Italia e in Germania nel Medioevo*, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna 1981, pp. 119-144; [B. SASSE TATEO, *Forme dell'organizzazione scolastica nell'Italia dei Comuni*, in «Archivio Storico Italiano», 150, 1992, pp. 19-56] [N.d.T.]. Per Milano, intorno al 1288 lo scrittore e doctor grammaticae Bovesin da la Riva nomina nella sua lode della città più di settanta scuole elementari e otto professores artis grammaticae (*De magnalibus Mediolani. Le meraviglie di Milano di Bovesin da la Riva*, edizione con testo a fronte a cura di G. Pontiggia e M. Corti, Milano 1974, p. 66).

¹⁰⁵ Nei più antichi statuti di Treviso (*Gli statuti del comune di Treviso* cit., a cura di Liberali, 1: *Statuti degli anni 1207-1218*), sono posti ogni volta uno dietro l'altro il giuramento di ogni singolo ufficiale e del notaio che gli era affiancato, e da ciò si può velocemente ricavare un'impressione sui primi anni del secolo XIII. L'attività dei notai nel loro servizio per il comune sarà analizzata, nel corso del nostro progetto, in rapporto con il funzionamento dell'amministrazione e con la produzione documentaria del comune, sulla base degli statuti del comune e delle *artes notariae*, così come dei fondi notarili. Cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970; G. FASOLI, *Il notaio nella vita cittadina bolognese: secc. XII-XIV*, in *Notariato medievale bolognese* cit., 2, pp. 121-142; G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto 1977.

¹⁰⁶ Sull'argomento cfr. B. SCHWARZ, *Das Notariat in Bologna im 13. Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 53, 1973, pp. 42-92, in particolare alle pp. 54-83; R. FERRARA, *Licentia exercendi ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII*, in *Notariato medievale bolognese* cit., 2, pp. 47-120; *Statuti notarili di Bergamo* cit., a cura di Scarazzini. A Bergamo il più esperto dei quattro notai del podestà, eletti per sorteggio per un anno, doveva assumere l'incarico di protocollare i *consilia generalia*: «...unus illorum quattuor, ...qui magis erat idoneus ad hoc, teneatur et debeat scribere consilia generalia communis Pergami...» (*Statuti notarili di Bergamo* cit., p. 132 sg., c. CLXXXII). Se non fosse stato possibile trovare un notaio idoneo tra i quattro eletti, «qui esset sufficiens ad consilia generalia scribenda et legenda et ad litteras faciendas et dictandas», poteva essere eletto un altro notaio che adempisse a questo compito (p. 133, c. CLXXXIV).

corrispondenza e contabilità e che permetteva loro di seguire quanto scrivevano i notai¹⁰⁷. Una formazione specifica abilitava quindi il notaio per prestazioni qualificate, tuttavia ciò che egli faceva e scriveva rimaneva comprensibile anche per persone meno qualificate.

Anche se le nostre ricerche si concentrano sostanzialmente sul processo di affermazione della scrittura, tale sviluppo non può essere visto come fenomeno isolato. Non c'è nulla che contraddice quanto abbiamo detto finora nel fatto che nello stesso periodo il discorso pubblico abbia conquistato un importante spazio nella vita politica e sociale dei comuni¹⁰⁸. Anzi, l'affermazione della scrittura nel diritto e nell'amministrazione e la nuova retorica comunale, che si rivolgeva globalmente a tutti i cittadini, sono due fenomeni strettamente legati tra loro e che facevano riferimento l'uno all'altro. L'affermazione della scrittura non soppiantò la comunicazione orale nella vita pubblica della città, ma cambiò in modo profondo la sua importanza nella società. In una cultura fondata largamente sull'oralità, sulle usanze, su ciò che era sempre stato ritenuto diritto, le forme cerimoniali e le loro espressioni pubbliche avevano un'importanza costitutiva; la testimonianza di persone presenti agli avvenimenti aveva quasi un carattere rituale¹⁰⁹. Nelle città dell'Italia settentrionale venne alla luce, nel periodo delle origini e nella prima fase del comune, un nuovo concetto di pubblico, e precisamente nell'assemblea dei cittadini, che si lasciavano guidare dai loro portavoce a prendere decisioni collettive riguardanti l'ordine interno della città, decisioni che avevano valore vincolante per l'intera comunità¹¹⁰. E tuttavia si esita a considerare le assemblee di popolo della fine dell'XI e del XII secolo come organo istituzionale, mentre si considerano tali le adunate degli anni intorno al 1200. Non erano infatti ancora definite né la cerchia dei partecipanti, né le competenze, né il procedimento da usare per le delibere: o si riusciva a ottenere un'ispirata concordia tra gli uomini radunati, che poi decidevano per tutti, anche per gli assenti, altrimenti ci si separava litigando senza aver ottenuto un risultato vincolante per la collettività. Intorno al 1200, per ottenere una vita collettiva ordinata, furono definite in senso limitativo le competenze delle assemblee di popolo: le decisioni importanti erano prese da enti e organi di tipo istituzionale, i cui compiti e campi d'azione erano stabiliti per iscritto e i cui atti amministrativi potevano essere controllati perché fissati per

¹⁰⁷ F. CARDINI, *Alfabetismo e livelli di cultura nell'età comunale*, in *Alfabetismo e cultura scritta*, «Quaderni storici» 38, 1978, pp. 488-522; R.S. LOPEZ, *The Culture of Medieval Merchant*, in «Medieval and Renaissance Studies» 8, 1979, pp. 52-73; cfr. anche C. BEC, *Les marchands écrivains: affaires et humanisme à Florence 1375-1434*, Paris 1967 («Civilisations et Sociétés», 9). Per il periodo intorno al 1400 è particolarmente illuminante I. ORIGO, *Il mercante di Prato. Francesco di Marco Datini*, trad. it. Milano 1958 (prima edizione London 1957).

¹⁰⁸ ARTIFONI, *I podestà professionali* cit.; cfr. anche C. MEIER, *Cosmos politicus. Der Funktionswandel der Enzyklopädie bei Brunetto Latini*, in «Frümittelalterliche Studien», 22, 1988, pp. 315-356.

¹⁰⁹ Da ciò risulta un radicale cambiamento del concetto di "rappresentazione" nel passaggio dal primo medioevo al medioevo centrale. Sulla storia del concetto di rappresentazione H. HOFMANN, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin 1974.

¹¹⁰ Si veda sopra alla nota 62.

legge in forma scritta. Poiché la scrittura delle delibere, degli ordini e degli accordi divenne il criterio per la legalità e il valore vincolante della decisione, cambiò anche il carattere della partecipazione e dell'intervento dei cittadini nella vita della collettività. Il discorso preparato per le occasioni pubbliche della vita comunale e la veste retorica della politica miravano ora all'"opinione pubblica" e conferivano alle azioni del ceto dirigente quella legittimazione e quel consenso, senza i quali alla lunga la politica non poteva imporsi¹¹¹. Anche da questo punto di vista nell'Italia comunale inizia una nuova era. Ci troviamo di fronte a un processo di cambiamento che abbracciò le forme della convivenza politica nel loro complesso, e con esse il carattere della società. Di questo cambiamento il processo di affermazione della scrittura spiega solo un aspetto, anche se un aspetto fondamentale e forse quello con le maggiori ripercussioni per l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione della società.

¹¹¹ In quest'ambito dall' *Ars dictaminis* si sviluppò un'arte dell'argomentazione, con modelli per discorsi politici da fare in diverse occasioni; la tendenza di questo genere a usare la lingua popolare mostra la sua funzione - anche in questo caso si tratta di testimonianze della scrittura pragmatica. Cfr. MATTEO DEI LIBRI, *Arringhe*, a cura di E. Vincenti, Milano 1974, nella cui introduzione si parla della storia del genere. Cfr. anche l'introduzione a Orfino da Lodi, *De regimine et sapientia potestatis*, a cura L. CASTELNUOVO, in «Archivio storico lodigiano», seconda serie, 16, 1968, pp. 3-115, e i modelli per lettere e discorsi in *Oculus Pastoralis*, a cura di D. Franceschi, Torino 1966 (Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, quarta serie, 11). Ulteriori indicazioni in ARTIFONI, *I podestà professionali* cit. Per quel che riguarda il carattere della comprensione delle rappresentazioni e del sistema di elezione (si vedano sopra le note 83 e 85), il discorso pubblico è simile alla predica per le tecniche di persuasione. Implora il consenso, ha funzione di unire - oppure è percepito come demagogica espressione di partito, come qualcosa che divide la società ed è dannoso per l'unità sociale.